SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 199

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 27 agosto 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 176

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 luglio 2012, n. **142**.

Regolamento recante l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute ed il personale sanitario non medico operante negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile. (Parte economica - validità 1° gennaio 2007-31 dicembre 2009).

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, recante norme sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile;

Visto il decreto del Ministro della sanità 22 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 17 marzo 1984, con il quale sono stati fissati i livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate al personale di cui sopra;

Visto l'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il quale stabilisce che i rapporti con il personale sanitario per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformità, per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'articolo 8 dello stesso decreto legislativo;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute;

Visto l'articolo 4, comma 88, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per il 2012)»;

Visto il decreto del Ministro della sanità 30 dicembre 2005, n. 302, con il quale è stato reso esecutivo l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute ed il personale sanitario non medico operante negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile per il periodo 1° gennaio 2004-31 dicembre 2006;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del comparto del personale «sanità» riguardante il biennio economico 2004-2005, sottoscritto in data 5 giugno 2006;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del comparto del personale «sanità» riguardante il biennio economico 2006-2007 sottoscritto in data 10 aprile 2008;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del comparto del personale «sanità» riguardante il biennio economico 2008-2009 sottoscritto in data 31 luglio 2009;

Visto l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità (biologi, chimici e psicologi) reso esecutivo in data 23 marzo 2005, ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 43 concernente il trattamento economico spettante ai professionisti;

Ritenuto di allineare, per la parte compatibile, la disciplina di cui al citato decreto del Ministro della sanità 30 dicembre 2005, n. 302, agli istituti economici dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro sopra citati;

Considerato che in data 16 dicembre 2009 è stato sottoscritto con le organizzazioni sindacali interessate l'Accordo Collettivo Nazionale per regolare il trattamento economico del personale sanitario non medico operante negli ambulatori gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 luglio 2010;

Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, reso nell'Adunanza del 25 novembre 2010;

Considerato che, al fine di allineare l'ipotesi di accordo sottoscritto in data 16 dicembre 2009 a quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2012, in data 20 dicembre 2011 è stato nuovamente sottoscritto con le organizzazioni sindacali interessate l'Accordo Collettivo Nazionale per regolare il trattamento economico del personale sanitario non medico operante negli ambulatori gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile;

Considerato che l'applicazione della suindicata disciplina ai rapporti convenzionali relativi agli anni 2001-2009 comporta un onere complessivo di 2.038.045,39 euro, con un maggiore onere a tutto il 2012 di 1.505.510,46 euro, nonché in 1.054.444,87 euro per contributi previdenziali e Irap, per un onere complessivo di 4.598.000,72 euro;

Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'Adunanza del 3 aprile 2012;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 25251 in data 30 maggio 2012;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È reso esecutivo l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute ed il personale sanitario non medico operante negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, parte economica, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per il periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2009, riportato nel testo allegato.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento, si provvede a valere sugli stanziamenti del capitolo 2423 «Somme occorrenti alla copertura degli Accordi Collettivi Nazionali stipulati tra l'Amministrazione e il personale sanitario che presta assistenza sanitaria in Italia al personale navigante» dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per l'esercizio finanziario 2012.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 luglio 2012

Il Ministro: BALDUZZI

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 11, foglio n. 241

ALLEGATO

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CONVENZIONALI TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE ED IL PERSONALE SANITARIO NON MEDICO OPERANTE NEGLI AMBULATORI DIRETTAMENTE GESTITI DAL MINISTERO DELLA SALUTE PER L'ASSISTENZA SANITARIA E MEDICO LEGALE AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE.

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il presente accordo collettivo nazionale si applica a tutto il personale sanitario non medico (infermieri, infermieri generici, tecnici di radiologia, tecnici di laboratorio, tecnici dell'area della riabilitazione, chimici, psicologi e biologi) che opera negli ambulatori direttamente gestiti dai competenti uffici di assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (di seguito denominati uffici SASN), dipendenti dalla Direzione Generale delle Risorse Umane e Professioni sanitarie, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito nella legge 3 settembre 1982, n. 627, e del decreto ministeriale 22 febbraio 1984.

2. Il presente accordo ha validità per il periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2009 e disciplina il trattamento economico del personale sanitario di cui al comma precedente.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, restano in vigore le norme del precedente accordo di cui al decreto ministeriale 30 dicembre 2005, n. 302.

Art. 2.

Trattamento economico degli infermieri (ex infermieri professionali), dei tecnici di radiologia, dei tecnici di laboratorio, dei tecnici dell'area della riabilitazione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, agli infermieri (ex infermieri professionali), ai tecnici di radiologia, ai tecnici di laboratorio e ai tecnici dell'area della riabilitazione, operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, è corrisposto mensilmente un compenso orario forfetario omnicomprensivo nella misura lorda pari alla quota oraria attualmente prevista per il lavoro straordinario diurno festivo effettuato dal personale di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del Servizio Sanitario Nazionale, biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 31 luglio 2009.

2. Il compenso orario è determinato con le modalità di cui all'articolo 10, commi 7 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, tenuto conto degli stipendi tabellari attribuiti al personale dipendente del comparto sanità inquadrato nella categoria D dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro sottoscritti rispettivamente in data 5 giugno 2006 (biennio 2004-2005), in data 10 aprile 2008 (biennio 2006-2007), ed in data 31 luglio 2009 (biennio 2008-2009).

3. Il compenso orario è pari ad € 15,17 dal 1° gennaio 2007, ad € 16,00 dal 1° febbraio 2007, ad € 16,07 dal 1° gennaio 2008, a € 16,62 dal 1° gennaio 2009.

4. I compensi già corrisposti dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006 saranno ricalcolati secondo le variazioni intervenute nei rispettivi CCNL di riferimento in base ai compensi orari riportati nella tabella A, che forma parte integrante del presente Accordo.

5. Ai tecnici di radiologia si applica, in quanto compatibile la disposizione relativa all'indennità di rischio di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1983.

Art. 3.

Trattamento economico degli infermieri generici

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, agli infermieri generici operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, è corrisposto mensilmente un compenso orario forfetario omnicomprensivo nella misura lorda pari alla quota oraria attualmente prevista per il lavoro straordinario diurno festivo effettuato dal personale del comparto «Sanità», di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del Servizio Sanitario Nazionale, biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 31 luglio 2009.

2. Il compenso orario è determinato con le modalità di cui all'articolo 10, commi 7 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, tenuto conto degli stipendi tabellari attribuiti al personale dipendente del comparto sanità inquadrato nella categoria BS dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro sottoscritti rispettivamente in data 5 giugno 2006 (biennio 2004-2005), in data 10 aprile 2008 (biennio 2006-2007), ed in data 31 luglio 2009 (biennio 2008-2009).

3. Il compenso orario è pari ad € 12,63 dal 1° gennaio 2007, a € 13,32 dal 1° febbraio 2007, a € 13,38 dal 1° gennaio 2008, a € 13,84 dal 1° gennaio 2009.

4. I compensi già corrisposti dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006 saranno ricalcolati secondo le variazioni intervenute nei rispettivi CCNL di riferimento in base ai compensi orari riportati nella tabella B, che forma parte integrante del presente Accordo.

Art. 4.

Trattamento economico e previdenziale dei chimici, biologi e psicologi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai chimici, ai biologi e agli psicologi operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile è corrisposto, mensilmente, un trattamento economico disciplinato, per quanto compatibile, dall'articolo 43 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, ed altre professionalità (biologi, chimici, psicologi), reso esecutivo in data 23 marzo 2005.

2. Tale trattamento economico si articola in:

A - QUOTA ORARIA

A1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai chimici, biologi e psicologi è corrisposto mensilmente un compenso orario di € 19,45.

A2. Al compenso di cui alla precedente lettera A1, vanno aggiunte ulteriori quote in relazione alle anzianità di servizio maturate fino al 31 dicembre 1998 e pari a:

€ 0,042 per mese di servizio, fino al 192esimo mese;

€ 0,022 per mese di servizio, dal 193esimo mese.

B - QUOTA VARIABILE

B1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, in analogia a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera B, punto 1, dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori a gestione diretta per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile - quinquennio 2001-2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 giugno 2009, n. 137, è corrisposta una quota oraria di ponderazione qualitativa, non riassorbibile, quantificata in € 1,75.

3. I compensi già corrisposti dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006 saranno ricalcolati secondo le variazioni intervenute nei rispettivi CCNL di riferimento in base ai compensi orari riportati nella tabella C, che forma parte integrante del presente Accordo.

4. Per gli anni 2001, 2002 e 2003 sono corrisposti arretrati nella misura indicata nella tabella C, che forma parte integrante del presente Accordo.

5. A partire dal 1° gennaio 2004, l'ufficio SASN competente versa trimestralmente ai professionisti (chimici, biologi e psicologi) un contributo del 24%, di cui il 14,19% a proprio carico ed il 9,81% a carico di ogni singolo professionista, calcolato su tutti i compensi di cui al presente articolo.

Art. 5.

Oneri di spesa

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente accordo sono valutati per gli anni 2001-2009 in € 2.038.045,39, con un maggiore onere a tutto il 2012 di € 1.505.510,46, nonché in € 1.054.444,87 per contributi previdenziali e irap, per un onere complessivo di € 4.598.000,72.

Norma finale n. 1

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 del presente accordo, per i chimici, biologi e psicologi sono fatti salvi i livelli retributivi come determinati dall'articolo 17 comma 1, del decreto ministeriale 30 dicembre 2005, n. 302.

Dichiarazione congiunta

1. A seguito del rinnovo degli accordi collettivi di riferimento, le parti avvieranno le trattative per l'eventuale adeguamento della presente convenzione alle condizioni di maggiore favore, per quanto compatibili, previste dagli accordi predetti.

2. Al fine di adeguare la disciplina contrattuale dei biologi, chimici e psicologi alle corrispondenti professionalità del SSN, le parti si impegnano, per il successivo rinnovo contrattuale, ad avviare una trattativa congiunta con i medici ambulatoriali che operano negli ambulatori SASN.

TABELLA A

Infermieri (ex infermieri professionali), tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia,tecnici dell'area della riabilitazione.

Dal 1 gennaio 2004 al 31 gennaio 2005	€ 14,58
Dal 1 febbraio 2005 al 30 dicembre 2005	€ 15,06
Dal 31 dicembre 2005	€ 15,10
Dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2006	€ 15,17

TABELLA B

Infermieri generici

Dal 1 gennaio 2004 al 31 gennaio 2005	€ 12,14
Dal 1 febbraio 2005 al 30 dicembre 2005	€ 12,54
Dal 31 dicembre 2005	€. 12,57
Dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2006	€ 12,63

TABELLA C

Biologi,chimici e psicologi

QUOTA ORARIA*		QUOTA VARIABILE	
Dal 1 gennaio 2004	€ 18,985	Dal 1 gennaio 2004	€ 1,285
Dal 31 dicembre 2004	€ 19,23	Dal 1 gennaio 2005	€ 1,53
Dal 31 dicembre 2005	€ 19,45	Dal 1 gennaio 2006	€ 1,75

*Ai compensi su riportati vanno aggiunte dal 1 gennaio 2004 le quote di anzianita' maturate fino alla data del 31.12.1998 calcolate come previsto dall'articolo 4 , lettera A2.

ARRETRATI*	
Anno 2001	€ 0,727 moltiplicato per il numero delle ore totali 2001
Anno 2002	€ 0,727 moltiplicato per il numero delle ore totali 2002
Anno 2003	€ 1,022 moltiplicato per il numero delle ore totali 2003

*Compenso forfetario calcolato al lordo del contributo previdenziale;

20 DIC. 2011

AMMINISTRAZIONE: ______________________

FP CGIL: ______________________

CISL: ______________________

UIL PA : ______________________

FSI -USAE ______________________

SNUBCI: ______________________

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 23 dicembre 1978, n. 833, reca: «Istituzione del Servizio sanitario nazionale».

— Si trascrive il testo degli articoli 6 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, con il quale è stato previsto che il Ministero della sanità può avvalersi del personale sanitario a rapporto convenzionale:

«Art. 6 *(Assistenza nel territorio italiano).* — Le unità sanitarie locali provvedono ad erogare al personale navigante, escluso quello di cui al secondo comma dell'art. 3, ed ai loro familiari aventi diritto le prestazioni sanitarie di competenza nel rispetto dei livelli stabiliti ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il personale ha diritto di accedere ai presidi e servizi di assistenza di qualsiasi unità sanitaria locale nel cui territorio si trovi per ragioni di servizi.

Gli uffici di sanità marittima ed aerea del Ministero della sanità provvedono:

a) alle visite di prima iscrizione nelle matricole della gente di mare e dell'aria, avvalendosi dell'Istituto di medicina legale dell'aeronautica militare per gli accertamenti a carico degli aeronaviganti;

b) alle visite preventive di imbarco ed alle visite periodiche di idoneità del personale previste dalla vigente normativa sulla navigazione marittima ed aerea, nonché alle eventuali indagini sanitarie necessarie fermo restando quanto indicato al punto *a)* per gli aeronaviganti;

c) alle visite di controllo dei familiari imbarcati in base a contratto di cui all'art. 9.

Gli uffici svolgono direttamente le funzioni medico-legali ed assicurano l'erogazione delle altre prestazioni sanitarie avvalendosi sulla base di direttive ministeriali, emanate sentito il comitato di cui all'art. 11, anche dei presidi e dei servizi delle unità sanitarie locali e dei presidi e dei servizi multizonali competenti per territorio, nonché, ove occorra e in base ad apposite convenzioni, di strutture pubbliche o private e di personale sanitario a rapporto convenzionale.

Gli uffici provvedono altresì agli interventi di igiene e profilassi di propria competenza e collaborano con gli organi competenti in materia di prevenzione delle malattie e degli infortuni professionali negli impianti a terra ed a bordo dei natanti e degli aeromobili italiani e, compatibilmente con le norme internazionali, negli impianti e sui mezzi delle imprese straniere che impiegano personale italiano.

Il Ministro della sanità con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro, della marina mercantile e dei trasporti, sentito il Consiglio sanitario nazionale, disciplina i rapporti finanziari conseguenti alle prestazioni sanitarie erogate dalle USL.

Il Ministero della sanità coordina l'attività dei servizi, di intesa, per quanto occorra, con i Ministeri della marina mercantile, dei trasporti, degli affari esteri e della difesa, nonché con le regioni nel cui territorio i servizi stessi hanno sede. Entro la scadenza indicata nel terzo comma dell'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Ministro della sanità, di intesa con i Ministri della marina mercantile e dei trasporti e sentito il comitato di rappresentanza degli assistiti previsto dal successivo art. 11, verifica la situazione dell'assistenza al personale navigante, al fine di formulare, in sede di piano sanitario nazionale, opportune proposte in ordine a gli uffici, alla delimitazione delle circoscrizioni e dalla dotazione di mezzi e di personale.

Con la procedura di cui all'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono emanati gli indirizzi per la disciplina dei rapporti fra gli uffici sanitari di porto e aeroporto e le unità sanitarie locali, competenti per territorio, e per la definizione di modalità di erogazione delle prestazioni atte a garantire, in considerazione della particolare condizione dei lavoratori interessati, una assistenza efficace e tempestiva.».

«Art. 12 *(Attribuzione dei beni e del personale delle soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime).* — I beni mobili ed immobili e le attrezzature appartenenti alle soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime necessari per i servizi sanitari di cui al terzo e quarto comma dell'art. 6, sono trasferiti dal 1° gennaio 1981 al patrimonio dello Stato, con vincolo di destinazione agli uffici sanitari di porto ed aereoporto, mediante decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri della sanità e delle finanze. I restanti beni e attrezzature sono trasferiti con lo stesso decreto al patrimonio del comune in cui sono collocati con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali.

Entro la data di cui al primo comma i commissari liquidatori delle soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime dispongono, sulla base di contingenti determinati dal Ministero della sanità d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, l'assegnazione del personale amministrativo e sanitario delle gestioni stesse presso gli uffici portuali ed aeroportuali del Ministero della sanità o presso le unità sanitarie locali.

Ai fini dell'inquadramento del personale assegnato al Ministero della sanità si applicano le norme dell'art. 24 del decreto-legge 30 dicembre 1969, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1981 i vigenti rapporti convenzionali tra le soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime e i medici fiduciari generici, medici ambulatoriali generici e specialisti nonché con gli specialisti convenzionati esterni sono trasferiti al Ministero della sanità o alle unità sanitarie locali competenti per territorio in relazione alle rispettive esigenze di erogazione delle prestazioni disciplinate dal presente decreto.».

— Si trascrive il testo aggiornato dell'art. 18, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, 517:

«7. Restano salve le norme previste dai decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616, n. 618 e n. 620, con gli adattamenti derivanti dalle disposizioni del presente decreto da effettuarsi con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I rapporti con il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformità, per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'art. 8. A decorrere dal 1° gennaio 1995 le entrate e le spese per l'assistenza sanitaria all'estero in base ai regolamenti della Comunità europea e alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono imputate, tramite le regioni, ai bilanci delle unità sanitarie locali di residenza degli assistiti. I relativi rapporti finanziari sono definiti in sede di ripartizione del fondo sanitario nazionale».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio, n. 270, reca: «Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502/1992 come modificato dai decreti legislativi n. 517/1993 e n. 229/1999, sottoscritto il 9 marzo 2000».

— Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge istitutiva del Ministero della salute n. 172 del 13 novembre 2009:

«1. Il comma 376 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

"376. Il numero dei Ministeri è stabilito in tredici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessantatre e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'art. 51 della Costituzione".».

— Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 88, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato - legge di stabilità per il 2012):

«88. Al fine di assicurare la copertura degli Accordi collettivi nazionali disciplinanti i rapporti tra il Ministero della salute e il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante, di cui all'art. 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è istituito un fondo nello stato di previsione del medesimo Ministero la cui dotazione è pari a 11,3 milioni di euro per l'anno 2012 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 620/1980, vedi nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 18, comma 7 del citato decreto legislativo n. 502/1992, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1997, n. 517, vedi alle note alle premesse.

12G0163

DECRETO 6 luglio 2012, n. **143**.

Regolamento recante l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della salute ed i medici generici fiduciari incaricati dell'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile. (Validità 1° gennaio 2001-31 dicembre 2005).

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, recante norme sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile;

Visto il decreto del Ministro della sanità 22 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 17 marzo 1984, con il quale sono stati fissati i livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate al personale di cui sopra;

Visto l'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il quale stabilisce che i rapporti con il personale sanitario per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformità, per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'articolo 8 dello stesso decreto legislativo;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute;

Visto l'articolo 4, comma 88, della legge 12 novembre 2011, n. 183 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per il 2012)»;

Visto il decreto del Ministro della sanità 24 dicembre 2003, n. 399, con il quale è stato reso esecutivo l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della salute e i medici generici fiduciari dell'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile per il periodo 1° gennaio 1998-31 dicembre 2000;

Visto l'Accordo Collettivo Nazionale reso esecutivo in data 23 marzo 2005, disciplinante i rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Ritenuto di adeguare, per la parte compatibile, la disciplina di cui al decreto del Ministro della salute 24 dicembre 2003, n. 399, tuttora applicata in regime di *prorogatio*, al predetto Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005;

Considerato che in data 11 giugno 2009 è stata raggiunta l'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale riguardo alla disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute ed i medici fiduciari, per il periodo 1° gennaio 2001-31 dicembre 2005, ai fini dell'erogazione dell'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 maggio 2010;

Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, reso nell'Adunanza del 7 ottobre 2010;

Considerato che, al fine di allineare l'ipotesi di accordo sottoscritto in data 11 giugno 2009 a quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2012, in data 31 gennaio 2012 è stato nuovamente sottoscritto con le organizzazioni sindacali interessate l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della salute ed i medici generici fiduciari dell'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile;

Considerato che l'applicazione della suindicata disciplina ai rapporti convenzionali relativi agli anni 2001-2005 comporta un onere complessivo di 674.613,36 euro, con un maggiore onere a tutto il 2012 di 1.566.819,24 euro, nonché in 226.000,00 euro per contributi previdenziali, per un onere complessivo di 2.467.432,60 euro;

Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'Adunanza del 3 aprile 2012;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 25252 del 30 maggio 2012;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È reso esecutivo l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della salute ed i medici generici fiduciari incaricati dell'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, per il periodo 1° gennaio 2001-31 dicembre 2005, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 502, e successive modificazioni, riportato nel testo allegato.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento, si provvede a valere sugli stanziamenti del capitolo 2423 «Somme occorrenti alla copertura degli Accordi Collettivi Nazionali stipulati tra l'Amministrazione e il personale sanitario che presta assistenza sanitaria in Italia al personale navigante» dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per l'esercizio finanziario 2012.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e dì farlo osservare.

Roma, 6 luglio 2012

Il Ministro: BALDUZZI

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 11, foglio n. 240

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI LIBERO PROFESSIONALI TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE ED I MEDICI GENERICI FIDUCIARI INCARICATI DELL'ASSISTENZA SANITARIA E MEDICO-LEGALE AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente Accordo Collettivo Nazionale regola il rapporto di lavoro autonomo libero professionale, ai sensi dell'articolo 18 comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, tra i medici generici fiduciari ed il Ministero della salute per l'erogazione delle prestazioni di medicina generale e medico legali al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito nella legge 3 settembre 1982, n. 627, e del decreto ministeriale 22 febbraio 1984.

2. I medici fiduciari convenzionati si attengono alle direttive ministeriali, compatibili con il presente regolamento, emanate per assicurare una assistenza sanitaria e medico-legale efficace e tempestiva.

3. Il presente regolamento ha validità per il periodo 1° gennaio 2001-31 dicembre 2005 e resta in vigore fino alla pubblicazione del successivo accordo.

Art. 2.

Conferimento dell'incarico

1. Il Ministero della salute, qualora si determini la necessità di attribuire incarichi di medico fiduciario, anche in località già sede di medico fiduciario, ne dà notizia tramite il competente ufficio Servizio di Assistenza Sanitaria al personale Navigante, in seguito denominato ufficio SASN, mediante avviso da pubblicare, per almeno 15 giorni, nell'albo della sede competente di Napoli, Genova o Trieste ed in quelli della Capitaneria di porto e della struttura periferica dell'ufficio SASN, territorialmente competenti in relazione alla località in cui l'incarico deve essere svolto. La notizia è altresì comunicata ai Sindacati di categoria, firmatari del presente accordo, all'Ordine provinciale dei medici competente per territorio, e inserita sul portale internet del Ministero della salute.

2. I medici aspiranti al conferimento dell'incarico di medico fiduciario devono inoltrare all'ufficio SASN competente, entro il termine stabilito dall'avviso pubblico, apposita domanda in carta semplice specificando i titoli accademici e di servizio posseduti, nonché gli altri titoli inerenti al curriculum formativo e professionale. Nella domanda, inoltre, devono essere elencati gli incarichi professionali, l'ente per conto del quale detti incarichi vengono svolti, il luogo ove le relative prestazioni vengono rese, nonché l'esatta distribuzione delle stesse nell'arco della giornata.

3. Al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, i medici aspiranti all'incarico devono essere iscritti all'albo professionale ed essere in regola con i crediti ECM previsti per l'anno precedente dalla legislazione vigente ed avere disponibilità d'idoneo studio medico provvisto di sistema informativo collegato in rete.

4. Entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di conferimento dell'incarico, il medico, a pena di decadenza, deve comunicare l'indirizzo dello studio medico con i giorni e l'orario di apertura; deve richiedere il trasferimento della residenza o eleggere il proprio domicilio nel comune assegnatogli, se risiede in altro comune.

5. Al momento del perfezionamento del rapporto convenzionale, il medico non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui al successivo articolo 3.

6. L'ufficio SASN competente procede alla valutazione comparativa dei titoli in possesso dei medici che hanno presentato domanda per il conferimento dell'incarico. I titoli valutabili ai fini del conferimento dell'incarico sono di seguito elencati con l'indicazione del relativo punteggio:

A - TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO.

a) diploma di laurea conseguito con voti 110/110 e 110/110 e lode: p. 1,00;

b) diploma di laurea conseguito con voti da 105 a 109: p. 0,50;

c) diploma di laurea conseguito con voti da 100 a 104: p. 0,30;

d) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina legale o in medicina aeronautica e spaziale: per ciascuna specializzazione p. 3,00;

e) specializzazione o libera docenza in medicina interna o discipline equipollenti ai sensi delle vigenti disposizioni: per ciascuna specializzazione p. 2,00;

f) specializzazione in discipline affini a quelle previste ai punti *d)* ed *e)*, ai sensi delle vigenti disposizioni: per ciascuna specializzazione p. 1,00;

g) attestato di formazione in medicina generale di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256 e diploma di formazione specifica in medicina generale, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 e al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206: p. 2,00.

B - TITOLI DI SERVIZIO.

a) attività di medico generico fiduciario, di medico generico fiduciario domiciliare o di medico generico presso un ambulatorio a diretta gestione dell'ufficio SASN: per ogni mese di attività p. 0,50;

b) attività di sostituzione del medico generico fiduciario, del medico generico fiduciario domiciliare o del medico generico presso un ambulatorio a diretta gestione dell'ufficio SASN: per ogni mese di attività p. 0,40;

c) attività di medico generico fiduciario di controllo o di medico specialista presso un ambulatorio a diretta gestione dell'ufficio SASN: per ogni mese di attività p. 0,30;

d) attività di servizio svolta presso strutture sanitarie pubbliche: per ogni mese di attività p. 0,10;

e) attività di medicina generale a rapporto convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'ACN del 23/03/2005: per ogni mese di attività p. 0,10;

f) attività di servizio svolta come medico di ruolo presso altre amministrazioni pubbliche: per ogni mese di attività p. 0,05;

g) servizio militare di leva in qualità di ufficiale medico di complemento per un massimo di 12 mesi: per ogni mese di attività p. 0,05.

Per mese di attività si intende anche ogni frazione di mese superiore a 15 giorni continuativi.

7. Nel caso in cui due medici aspiranti all'incarico raggiungano lo stesso punteggio, l'incarico sarà conferito al medico che abbia riportato un punteggio maggiore per i titoli di servizio.

8. Completata la fase di cui al precedente comma, l'ufficio SASN trasmette al competente ufficio della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale i verbali delle operazioni compiute per le ulteriori incombenze connesse al conferimento dell'incarico.

9. Il suindicato ufficio, esaminata la documentazione trasmessa, procede al conferimento dell'incarico con provvedimento del Direttore della predetta Direzione generale.

10. Entro 30 giorni dalla comunicazione del conferimento dell'incarico il medico, a pena di decadenza, deve rilasciare apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, attestante l'insussistenza dei casi di incompatibilità di cui al successivo articolo 3 ed il possesso dei requisiti e titoli dichiarati nella domanda.

11. La graduatoria ha validità annuale dalla pubblicazione dell'esito dell'avviso pubblico che avverrà con le stesse modalità previste dal comma 1 del presente articolo.

12. In caso di urgenza ed in mancanza di un'utile graduatoria, in deroga alle procedure di cui ai commi precedenti, l'ufficio SASN competente, dopo aver esaminato le domande agli atti, può proporre al Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale di conferire un incarico provvisorio, per la durata delle procedure relative al conferimento del nuovo incarico, di medico fiduciario all'aspirante ritenuto più idoneo, individuato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 2. Se concorda con tale proposta, il Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale conferisce l'incarico provvisorio al medico indicato, nelle more della pronta attivazione delle procedure per il conferimento dell'incarico definitivo.

13. In caso di necessità, nell'ambito aeroportuale l'attività medico-legale può essere esercitata dal Centro di pronto soccorso, previa apposita autorizzazione del Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale. Tale attività è limitata esclusivamente all'emissione del primo giudizio d'inidoneità e del giudizio definitivo, con il rilascio della relativa certificazione ai fini medico-legali da trasmettere al competente Ufficio SASN entro le successive 72 ore.

14. Fermo restando quanto previsto con decreto ministeriale 27 maggio 1987, n. 322 del Ministro della sanità, recante «disciplina delle visite mediche domiciliari di controllo del personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile», l'incarico di medico generico fiduciario con il compito esclusivo di effettuare le visite di controllo viene conferito, in deroga alle procedure di cui al presente articolo, al medico ritenuto più idoneo tra quelli che sulla base dei criteri generali di cui ai precedenti commi 5 e 6, abbiano presentato domanda agli uffici SASN competenti.

15. Ai medici di cui al precedente comma si applicano, per la parte compatibile, le norme della presente convenzione.

16. In relazione ad esigenze particolari, l'effettuazione delle visite mediche di controllo può essere affidata, su richiesta degli Uffici SASN competenti, ai medici di

controllo iscritti nelle liste speciali dell'INPS di cui al decreto ministeriale 18 aprile 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o ai medici di controllo delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti.

Art. 3.

Incompatibilità

1. L'incarico di medico fiduciario non può essere conferito al medico che:

a) si trovi in una qualsiasi posizione non compatibile per specifiche norme di legge;

b) abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di esercizio libero professionale;

c) eserciti altre attività o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che possano configurarsi in conflitto di interessi con il rapporto convenzionale con il Ministero della salute;

d) sia proprietario o comproprietario, azionista, socio, gestore o direttore ovvero in rapporti di attività con compagnie armatoriali o aeree o comunque operanti nell'ambito dei porti o aeroporti;

e) svolga attività di medico ambulatoriale, specialista o generico, per conto del Ministero della salute;

f) svolga attività specialistica in regime di convenzionamento esterno per conto del Ministero della salute o delle aziende U.S.L.;

g) operi a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate con il Ministero della salute o con le aziende U.S.L.;

h) sia iscritto al corso di formazione in medicina generale o ai corsi di specializzazione di cui ai decreti legislativi n. 256 e n. 257 del 1991, n. 368 del 1999, n. 277 del 2003 e n. 206 del 2007, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

2. L'insorgenza di uno dei motivi di incompatibilità di cui al presente articolo comporta l'immediata decadenza dall'incarico, salvo espressa deroga autorizzata dal Ministero della salute, sentita la commissione di cui al successivo articolo 10 per particolari situazioni.

Art. 4.

Compiti

1. Il medico incaricato ai sensi della presente convenzione, oltre ad assicurare i compiti previsti dall'accordo per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale di cui all'ACN 23 marzo 2005, compatibili con il presente accordo, svolge i seguenti compiti:

A) Per il personale navigante marittimo e dell'aviazione civile, limitatamente alle situazioni e durante i periodi in cui è assistito dal Ministero della salute:

1. prestazioni medico-chirurgiche ai fini di diagnosi e cura in ambulatorio, a domicilio ed a bordo delle navi in porto o in rada;
2. richieste di visite specialistiche e di accertamenti di diagnostica medica e di laboratorio;
3. proposte di ricovero e di cure termali;
4. prescrizione di specialità medicinali e preparati galenici;
5. visite in aeroporto o a bordo di navi in porto, in rada o in navigazione, procedendo all'eventuale accompagnamento in ospedale nei casi in cui le condizioni cliniche del navigante lo richiedano;
6. aggiornamento del libretto sanitario e della relativa appendice in dotazione all'assistito;
7. esecuzione delle norme di profilassi diretta, indiretta e specifica (siero-vaccinoprofilassi);
8. attività di collaborazione ad interventi di carattere epidemiologico;
9. certificazioni occorrenti in relazione ai compiti svolti;
10. tenuta ed aggiornamento dei dati diagnostici e terapeutici nell'ambito del nuovo sistema informativo per l'assistenza sanitaria ai naviganti (NSIASN);
11. trasmissione, entro i termini prefissati, al competente ufficio SASN degli atti necessari a fini epidemiologici-statistici.

B) Per tutto il personale navigante marittimo e dell'aviazione civile:

1. giudizio di idoneità o inidoneità al lavoro;
2. descrizione degli esiti di infortuni occorsi sul lavoro, su richiesta del SASN competente;
3. accertamento dell'idoneità psicofisica alla navigazione, anche in conseguenza di infortuni;
4. visite preventive di imbarco; tali visite possono essere effettuate eccezionalmente anche a bordo delle navi su preventiva autorizzazione dell'ufficio SASN competente;
5. visite periodiche di idoneità del personale previste dalla vigente normativa sulla navigazione marittima, su autorizzazione dell'ufficio SASN competente;
6. tenuta ed aggiornamento dei dati diagnostici e terapeutici nell'ambito del nuovo sistema informativo per l'assistenza sanitaria ai naviganti (NSIASN);
7. redazione della certificazione ai fini medico-legali occorrente in relazione ai compiti svolti;
8. trasmissione al competente ufficio SASN di copia della certificazione medico-legale, ivi compresa la copia

del certificato di visita preventiva d'imbarco, da trasmettere alla Asl competente ai fini della sospensione dagli elenchi degli iscritti del SSN;

9. visite mediche di controllo di cui al decreto ministeriale 27 maggio 1987, n. 322.

C) Per i familiari dei soggetti indicati alla precedente lettera *A)* che seguono il titolare del rapporto di lavoro durante l'imbarco:

1. prestazioni medico-chirurgiche ai fini diagnostici e terapeutici;

2. richieste di visite specialistiche e di accertamenti di diagnostica medica e di laboratorio;

3. proposte di ricovero;

4. prescrizione di specialità medicinali e preparati galenici;

5. esecuzione delle norme di profilassi diretta, indiretta e specifica (siero-vaccinoprofilassi);

6. trasmissione entro i termini prefissati all'ufficio SASN competente degli atti necessari a fini epidemiologici.

2. Il medico assicura, altresì, le prestazioni aggiuntive previste dall'allegato «D» dell'ACN 23 marzo 2005, ritenute compatibili con il presente accordo e riportate nell'allegato A.

Art. 5.

Obblighi del medico

1. Il medico è tenuto a prestare la propria attività professionale con le modalità previste dal vigente accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale e successive modificazioni ed integrazioni, purché compatibili con la presente convenzione e salvo quanto già previsto dalla stessa.

2. Il medico è tenuto a comunicare all'ufficio SASN competente il proprio indirizzo di posta elettronica e le eventuali variazioni, al fine di consentire un flusso informatico di comunicazioni e di trasmettere la distinta mensile riepilogativa delle prestazioni effettuate, nonché ogni variazione attinente alla propria posizione lavorativa o che comunque possa influire sull'incarico di medico fiduciario.

3. I giorni e l'orario di apertura e chiusura dello studio medico devono essere comunicati all'ufficio SASN competente.

4. Il medico deve utilizzare il previsto modulario per le certificazioni, proposte e prescrizioni, mediante apparecchiature informatiche e programma NSIASN, secondo le disposizioni impartite dall'ufficio SASN competente.

5. Alla cessazione dell'incarico il medico deve restituire all'ufficio SASN competente i modulari, i timbri e quant'altro ricevuto in consegna per l'espletamento dell'incarico.

6. L'inosservanza degli obblighi e dei compiti comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del presente accordo.

Art. 6.

Visite ambulatoriali e domiciliari

1. L'attività di medico fiduciario viene prestata nello studio del medico, a domicilio, o a bordo di nave in porto o in rada, avuto riguardo alla non trasferibilità dell'assistito.

2. Le visite ambulatoriali e domiciliari, finalizzate all'attività clinica, devono essere effettuate nel corso della stessa giornata, ove la richiesta pervenga entro le ore 10; se la richiesta viene recepita dopo le ore 10, la visita dovrà essere effettuata entro le ore 12 del giorno successivo, anche al di fuori dell'orario di apertura del proprio ambulatorio o nei giorni in cui non si svolge attività ambulatoriale. Nella giornata di sabato il medico è tenuto ad eseguire le visite richieste entro le ore 10 dello stesso giorno, nonché quelle, eventualmente non ancora effettuate, richieste dopo le ore 10 del giorno precedente. Nei giorni prefestivi valgono le stesse disposizioni previste per il sabato.

3. Le visite ambulatoriali e domiciliari, finalizzate all'attività medico-legale, sono considerate in ogni caso urgenti; le stesse, di norma, devono essere effettuate nel corso della stessa giornata, ove la richiesta pervenga entro le ore 10; se la richiesta viene recepita dopo le ore 10, la visita dovrà essere effettuata entro le ore 12 del giorno successivo, anche al di fuori dell'orario di apertura del proprio ambulatorio o nei giorni in cui non si svolge attività ambulatoriale.

Art. 7.

Sostituzioni

1. Il medico che si trovi nella temporanea impossibilità di espletare i compiti connessi al suo incarico, fermo restando l'obbligo di farsi sostituire fin dall'inizio, deve comunicare al competente ufficio SASN il nominativo del collega che lo sostituisce, quando la sostituzione si protragga per più di tre giorni consecutivi.

2. Fermo restando quanto previsto al successivo comma, il medico non può farsi sostituire per più di sei mesi nell'arco di un anno, salvo autorizzazione del Ministero della salute, sentita la commissione di cui al successivo articolo 10.

3. Nei casi di sospensione di cui al successivo articolo 9, alla nomina del sostituto provvede il competente ufficio SASN del Ministero della salute.

4. Per le sostituzioni di breve durata i compensi sono corrisposti al medico titolare, mentre per quelle di durata superiore a 60 giorni continuativi, i compensi che spetterebbero al titolare, ivi compreso il contributo ENPAM, sono corrisposti al medico sostituto.

5. Nei confronti del medico sostituto non operano i motivi di incompatibilità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Art. 8.

Cessazione dall'incarico

1. L'incarico regolato dalla presente convenzione cessa:

a) per compimento del 65º anno di età, fermo restando, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo n. 229 del 1999 che è facoltà del medico fiduciario mantenere l'incarico per il periodo massimo di un biennio oltre il 65° anno di età, in applicazione dell'articolo del decreto legislativo n. 503 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) per insorgenza di un motivo di incompatibilità, di cui all'articolo 3 del presente accordo;

c) per decadenza e revoca ai sensi del successivo articolo 9, comma 4, lettere *e)* ed *f)*;

d) per condanna passata in giudicato per reato punito con la reclusione;

e) per cancellazione o radiazione dall'albo professionale;

f) per incapacità fisica sopravvenuta, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dal competente ufficio SASN, che la presiede, da un medico designato dall'interessato e da un medico designato dal presidente dell'ordine dei medici o suo delegato, della provincia di residenza del medico;

g) per recesso del medico, da comunicare al competente ufficio SASN con preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 9.

Responsabilità convenzionali e violazioni

1. In caso di inosservanza degli obblighi e dei compiti derivanti dal presente accordo, il responsabile dell'Ufficio SASN competente, entro 30 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, contesta formalmente per iscritto al medico le infrazioni rilevate.

2. Il medico ha la possibilità di produrre le proprie controdeduzioni entro 20 giorni dalla data di ricezione della contestazione.

3. L'Ufficio SASN trasmette tutti gli atti in suo possesso al Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale che, sentito l'interessato, ove lo richieda, decide con atto motivato, notificato all'interessato, sull'archiviazione del caso o sull'irrogazione di una delle sanzioni di cui al successivo comma 4.

4. Le sanzioni disciplinari, elencate in ordine di gravità dell'infrazione accertata, sono le seguenti:

a) richiamo: per lievi infrazioni degli obblighi e compiti derivanti dal presente accordo collettivo nazionale;

b) diffida: per infrazioni meno lievi degli stessi obblighi e compiti contrattuali o per il reiterarsi di infrazioni che hanno comportato il richiamo;

c) riduzione del trattamento economico in misura non inferiore al 10% e non superiore al 20% per la durata massima di 5 mesi per infrazioni gravi, compreso il reiterarsi di infrazioni che hanno comportato la diffida;

d) sospensione del rapporto:

1. per recidiva di infrazioni già sanzionate con riduzione del trattamento economico;

2. per gravi infrazioni finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali;

3. per gravi inosservanze degli obblighi e compiti che comportino disfunzioni del servizio;

4. per mancata effettuazione delle prestazioni sanitarie e/o medico-legali previste dal presente accordo collettivo nazionale;

5. per omissione di segnalazione del sussistere di circostanze comportanti incompatibilità, percepimento di indebito emolumento;

6. nel caso di sospensione dall'albo professionale o emissione di mandato o di ordine di custodia cautelare. La ripresa del servizio deve essere autorizzata dal Direttore della suindicata Direzione generale del Ministero della salute entro 30 giorni dalla cessazione del provvedimento di cui al precedente capoverso, previo parere della commissione paritetica di cui all'articolo 10.

Il provvedimento di sospensione comporta la sospensione del rapporto convenzionale da un minimo di 1 mese ad un massimo di 2 anni;

e) revoca dell'incarico:

1. per recidiva specifica di infrazioni che hanno già portato alla sospensione del rapporto;

2. per instaurazione di procedimento penale per infrazioni, configuratesi come reati, per le quali siano state accertate gravissime responsabilità;

f) decadenza dall'incarico per richieste o percepimento di compensi a qualsiasi titolo dagli assistiti.

5. Avverso la sanzione disciplinare irrogata è ammesso ricorso da parte dell'interessato, da presentarsi entro 15 giorni dalla data della relativa comunicazione, al Direttore della suindicata Direzione generale del Ministero della salute che, sentita la commissione paritetica di cui all'articolo 10, decide in via definitiva entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso, notificando il relativo provvedimento al ricorrente.

6. L'esito finale del procedimento disciplinare, notificato all'interessato, è comunicato all'Ordine professionale di competenza e agli uffici SASN di Napoli e Genova.

7. Il procedimento di cui al presente articolo deve concludersi entro 180 giorni dalla contestazione dell'adde-

bito al medico. Trascorso tale termine il procedimento si estingue.

8. Oltre all'irrogazione di sanzioni disciplinari, l'inosservanza degli obblighi e dei compiti comporta anche il recupero delle eventuali somme erogate dall'ufficio SASN per prestazioni non spettanti o, in ogni caso, conseguenti alla condotta del medico fiduciario.

Art. 10.

Commissione paritetica

1. Presso il Ministero della salute è istituita, con provvedimento del Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale, una commissione paritetica composta da:

a) i medici fiduciari indicati dai sindacati in numero pari ad un componente per ogni sigla sindacale firmataria del presente accordo;

b) il Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale e un numero di funzionari tale da garantire la pariteticità.

2. Per ogni membro effettivo è previsto un membro supplente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e che gli subentra in caso di decadenza.

3. Al componente supplente che sia diventato effettivo per una delle cause previste dal presente articolo subentra un nuovo membro supplente, indicato dalla sigla sindacale competente, con le stesse modalità previste dal presente articolo.

4. La commissione è presieduta dal Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale o da un suo delegato. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero della salute.

5. La cessazione dell'incarico di medico fiduciario comporta anche la decadenza da componente della commissione.

6. Il membro sospeso dall'incarico di medico fiduciario è sostituito dal supplente.

7. La nomina dei componenti effettivi e dei relativi supplenti è effettuata con provvedimento del Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale, entro 60 giorni dalla indicazione da parte dei sindacati firmatari del presente accordo, che provvedono a far pervenire i rispettivi nominativi entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente accordo nella *Gazzetta Ufficiale*.

8. La nomina da parte del Direttore generale dei componenti della commissione paritetica ha luogo entro i termini di cui al precedente comma, anche in assenza della indicazione di uno o più sindacati.

9. La commissione delibera a maggioranza. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà dei componenti più uno. In caso di parità prevale il voto del presidente.

10. La commissione svolge i compiti ad essa demandati dal presente accordo e può formulare proposte per il miglioramento del servizio anche ai fini organizzativi.

11. La commissione è convocata dal presidente di sua iniziativa o a richiesta di almeno 1/3 dei componenti.

12. Indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma del presente accordo, resta ferma la competenza degli ordini dei medici di sanzionare sotto il profilo deontologico i comportamenti dei medici che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali.

Art. 11.

Onorari e massimale

1. Gli onorari previsti dall'articolo 5 della disciplina approvata con decreto ministeriale del 24 dicembre 2003, n. 399, sono rideterminati e integrati come segue:

a) visita ambulatoriale e preventiva di imbarco dal 1° gennaio 2001 euro 11,08 (+ 1,7%); dal 1° gennaio 2002 euro 11,26 (+ 1,7%); dal 1° gennaio 2003 euro 11,52 (+ 1,4% + 0,99%); dal 31 dicembre 2004 euro 11,71 (+ 1,7%); dal 31 dicembre 2005 euro 11,88 (+1,5%);

b) visita domiciliare o in aeroporto o a bordo di nave in porto dal 1° gennaio 2001 euro 16,91 (+ 1,7%); dal 1° gennaio 2002 euro 17,19 (+ 1,7%); dal 1° gennaio 2003 euro 17,59 (+ 1,4% + 0,99%); dal 31 dicembre 2004 euro 17,88 (+ 1,7%); dal 31 dicembre 2005 euro 18,14 (+1,5%). Per le visite domiciliari effettuate al di fuori della cinta urbana è corrisposto, per l'utilizzo di autovettura da parte del medico, un compenso pari ad 1/5 del prezzo suggerito dall'AGIP per un litro di benzina verde per ogni chilometro percorso;

c) visita a bordo di nave in rada dal 1° gennaio 2001 euro 43,80 (+ 1,7%); dal 1° gennaio 2002 euro 44,53 (+ 1,7%); dal 1° gennaio 2003 euro 45,55 (+ 1,4% + 0,99%); dal 31 dicembre 2004 euro 46,32 (+ 1,7%); dal 31 dicembre 2005 euro 47,01 (+1,5%);

d) visita a bordo di nave in navigazione con eventuale accompagnamento di marittimo all'ospedale dal 1° gennaio 2001 euro 93,91 (+ 1,7%); dal 1° gennaio 2002 euro 95,48 (+ 1,7%); dal 1° gennaio 2003 euro 97,69 (+ 1,4% + 0,99%); dal 31 dicembre 2004 euro 99,35 (+ 1,7%); dal 31 dicembre 2005 euro 100,84 (+ 1,5%);

e) visita biennale dal 1° gennaio 2001 euro 21,91 (+ 1,7%); dal 1° gennaio 2002 euro 22,28 (+ 1,7%); dal 1° gennaio 2003 euro 22,79 (+ 1,4% + 0,99%); dal 31 dicembre 2004 euro 23,17 (+ 1,7%); dal 31 dicembre 2005 euro 23,51 (+ 1,5%);

f) visita preventiva d'imbarco effettuata a bordo di navi dal 1° gennaio 2001 euro 11,08 (+ 1,7%); dal 1° gennaio 2002 euro 11,26 (+ 1,7%); dal 1° gennaio 2003 euro 11,52 (+ 1,4% + 0,99%); dal 31 dicembre 2004 euro 11,71 (+ 1,7%); dal 31 dicembre 2005 euro 11,88 (+ 1,5%);

g) concorso forfetario nelle spese sostenute per la disponibilità di un idoneo studio medico, per il collaboratore di studio medico, per il personale infermieristico e per ogni altra spesa di carattere amministrativo sostenuta in relazione all'espletamento dell'attività, dal 1° gennaio 2001 euro 0,63 (+ 1,7%); dal 1° gennaio 2002 euro 0,64 (+ 1,7%); dal 1° gennaio 2003 euro 0,66 (+ 1,4% + 0,99%); dal 31 dicembre 2004 euro 0,67 (+ 1,7%); dal 31 dicembre 2005 euro 0,68 (+ 1,5%);

2. I compensi previsti per le visite sono maggiorati del 50% se la prestazione è richiesta ed eseguita tra le ore 20,00 e le ore 8,00 di tutti i giorni e tra le 8,00 e le ore 20,00 dei giorni festivi e del 30% per le prestazioni richieste ed eseguite tra le ore 10,00 e le ore 20,00 dei giorni prefestivi.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo sarà corrisposto, a titolo di concorso forfetario per la collaborazione informatica, un importo di euro 0,20 per ogni prestazione effettuata, con un rimborso minimo di euro 30,00 mensili.

4. Ai fini della liquidazione degli onorari, per consentire anche tempestivi ed efficaci controlli sanitari e gli adempimenti connessi alla sospensione degli assistiti dagli elenchi del servizio sanitario nazionale, entro il 15 di ciascun mese i medici devono inviare all'ufficio SASN di competenza, direttamente o tramite le strutture periferiche, laddove esistano, la distinta mensile delle prestazioni erogate nel mese precedente, redatta secondo le istruzioni impartite dall'ufficio SASN.

5. I compensi di cui al presente articolo sono corrisposti entro il terzo mese successivo a quello di presentazione della distinta. In caso di pagamenti difformi rispetto alla distinta mensile sul prospetto dei compensi saranno riportate le motivazioni relative alle prestazioni non pagate.

6. I compensi di cui all'articolo 4, comma 2, elencati nel nomenclatore tariffario dell'allegato D dell'ACN 23 marzo 2005, sono riportati nell'allegato A del presente accordo.

7. Per la partecipazione a commissioni mediche per lo svolgimento di attività medico-legali in favore del personale navigante la misura del compenso è pari dal 1° gennaio 2001 ad euro 71,90 (+ 1,7%); dal 1° gennaio 2002 ad euro 73,10 (+ 1,7%); dal 1° gennaio 2003 ad euro 74,79 (+ 1,4% + 0,99%); dal 31 dicembre 2004 ad euro 76,06 (+ 1,7%); dal 31 dicembre 2005 ad euro 77,20 (+ 1,5%).

8. Per le prestazioni previste dalla presente convenzione ed erogate nell'espletamento dell'incarico di cui è titolare, al medico è fatto divieto di richiedere o percepire compensi a qualsiasi titolo dagli assistiti. L'accertata infrazione di tale divieto comporta la decadenza dall'incarico, fatta salva ogni altra azione a norma delle leggi vigenti.

9. In via sperimentale i compensi per le prestazioni eccedenti il massimale di 150 visite mensili, escluse le visite preventive d'imbarco, le visite biennali, le prime visite su denuncia di malattia durante l'imbarco, le visite di chiusura di malattia per gli aeronaviganti e le visite d'infortunio saranno decurtati nella misura del 50%. I compensi per le prestazioni eccedenti il massimale di 300 visite mensili, escluse le visite preventive d'imbarco, le visite biennali, le prime visite su denuncia di malattia durante l'imbarco, le visite di chiusura di malattia per gli aeronaviganti e le visite d'infortunio, saranno decurtati nella misura del 70%.

Art. 12.

Visite mediche domiciliari di controllo

1. Le visite mediche domiciliari di controllo sono effettuate dai medici fiduciari del Ministero della salute o, in relazione a particolari esigenze locali, dai medici fiduciari con il compito esclusivo di effettuare le visite mediche di controllo, secondo le modalità e le procedure stabilite dal decreto ministeriale 27 maggio 1987, n. 322 del Ministero della sanità.

2. I compensi per le visite di controllo e l'importo fisso stabilito a titolo di spese di amministrazione sono quelli stabiliti con decreto interministeriale 8 maggio 2008 adottato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della salute, per i medici iscritti nelle liste speciali INPS per le visite di controllo dei lavoratori assenti per malattia.

3. I compensi previsti per tali visite sono i seguenti:

a) euro 41,67 per visita di controllo domiciliare eseguita in giorno feriale;

b) euro 52,82 per visita di controllo domiciliare eseguita in giorno festivo;

c) euro 28,29 per visita di controllo domiciliare feriale non eseguita a causa di mancata reperibilità del lavoratore;

d) euro 39,61 per visita di controllo domiciliare festiva non eseguita a causa di mancata reperibilità del lavoratore.

4. L'importo fisso stabilito, a titolo di spese di amministrazione, dall'articolo 10 del decreto ministeriale 27 maggio 1987, n. 322, è pari ad euro 4,13 per i rimborsi dovuti dai richiedenti le visite di controllo per il personale navigante.

5. Per l'utilizzo di autovettura da parte del medico è riconosciuto, per ogni chilometro di percorso effettuato fuori dalla cinta urbana o per il raggiungimento del punto d'imbarco in caso di visite da effettuare in isole, un compenso pari ad 1/5 del prezzo suggerito dall'AGIP per un litro di benzina verde.

6. Qualora la visita medica di controllo sia da effettuare in isole nel cui territorio non sia stato nominato un medico e nelle quali non sia reperibile in loco altro medico di controllo iscritto nelle liste speciali dell'INPS o delle Aziende sanitarie locali e sempre che l'orario dei mezzi pubblici di collegamento consenta il rispetto delle fasce orarie e il rientro in giornata, il compenso di cui al comma 3, lettere *a) b) c) d)*, è maggiorato del 50% e il compenso di cui al comma 5 è integrato con il rimborso delle spese di traversata effettivamente sostenute e docu-

mentate, secondo la tariffa «passeggero» dei mezzi navali di linea, nonché di eventuale uso di servizio pubblico di taxi nell'isola.

7. Per l'ipotesi di cui al precedente comma, qualora il rientro sulla terraferma non possa avvenire secondo gli orari dei mezzi di trasporto entro le ore 14, per le visite effettuate dalle 10 alle 12, ed entro le ore 21, per le visite effettuate dalle 17 alle 19, è riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per un pasto, entro il limite massimo di euro 45,00, rivalutate annualmente in relazione agli aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla pubblicazione del presente accordo.

9. L'impresa di navigazione e l'INAIL (ex IPSEMA) richiedenti sono tenuti a rimborsare all'ufficio SASN competente il compenso e l'importo fisso, a titolo di spese di amministrazione, di cui ai commi precedenti.

Art. 13.

Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo, a cura del Ministero della salute, i medici fiduciari sono assicurati contro i danni da responsabilità professionale verso terzi e contro gli infortuni subiti a causa e in occasione dell'attività professionale ai sensi del presente accordo.

2. Le polizze sono stipulate per i seguenti massimali:

a) per la responsabilità verso terzi:

euro 1.032.913,80 per sinistro;

euro 516.456,90 per persona;

euro 258.228,45 per danni a cose o ad animali;

b) per gli infortuni:

euro 775.000,00 per morte o invalidità permanente;

euro 52,00 giornalieri per invalidità temporanea assoluta per un massimo di 300 giorni all'anno.

3. L'assicurazione contro gli infortuni è a copertura degli infortuni subiti a causa o in occasione dell'attività professionale espletata ai sensi del presente Accordo, ivi compresi gli infortuni eventualmente subiti in occasione delle visite effettuate al domicilio degli assistiti o a bordo di nave, in rada e in navigazione.

4. Le relative polizze sono portate a conoscenza dei sindacati di categoria firmatari del presente accordo.

Art. 14.

Contributo previdenziale e per assicurazione di malattia

1. Dal 1° gennaio 2004 sugli onorari di cui al precedente articolo 11, l'ufficio SASN competente versa trimestralmente un contributo previdenziale a favore del competente fondo di previdenza di cui al 2° comma del punto 6 dell'articolo 9 della legge 29 giugno 1977, n. 349, pari al 15% di tutti i compensi previsti dal presente accordo, di cui il 9,375% a carico del Ministero della salute e il 5,625% a carico del medico.

2. I contributi devono essere versati all'ente gestore del fondo di previdenza trimestralmente, con l'indicazione dei medici a cui si riferiscono e della base imponibile su cui sono calcolati, entro 30 giorni successivi alla scadenza del trimestre.

Art. 15.

Medici domiciliari

1. Il presente accordo, per la parte compatibile, si applica anche ai medici fiduciari con incarico limitato alle sole visite domiciliari, nelle località sedi di ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute.

2. I medici di cui al comma precedente effettuano anche visite preventive di imbarco urgenti, nelle ore di chiusura degli ambulatori degli uffici SASN, con le modalità previste dall'articolo 6, commi 2 e 3 del presente accordo.

Art. 16.

Quote sindacali

1. L'ufficio SASN competente si impegna a riscuotere, sulla base di apposita delega, le quote associative dovute ai sindacati di categoria dai medici incaricati ai sensi delle presenti norme.

2. Le quote riscosse sono versate ai sindacati interessati, con l'elenco dei medici ai quali sia stata effettuata la ritenuta sindacale e con l'indicazione delle relative quote.

3. Restano valide le deleghe eventualmente rilasciate in precedenza.

Art. 17.

Esercizio del diritto di sciopero
Prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione

1. In occasione di scioperi della categoria, deve essere garantita l'erogazione delle seguenti prestazioni medico-legali:

a) visite per infortunio o malattia ai marittimi imbarcati;

b) visite periodiche di idoneità alla navigazione a marittimi forniti di pronto imbarco;

c) visite preventive ai marittimi forniti di richiesta di pronto imbarco.

2. Il diritto di sciopero dei medici fiduciari è esercitato con un preavviso di 15 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero contestualmente al preavviso indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro.

3. I medici fiduciari che si astengono dal lavoro in violazione delle norme del presente articolo sono sog-

getti alla eventuale applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 9, comma 4, del presente accordo.

4. Le organizzazioni sindacali si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero:

a) nel mese di agosto;

b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;

c) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali, e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali;

d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio;

e) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.

5. In caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale, gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi.

Art. 18.

Aggiornamento professionale obbligatorio

1. I medici fiduciari che operano esclusivamente per il Ministero della salute e i medici che operano anche per le aziende USL in qualità di medici di assistenza primaria, sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento generali e speciali organizzati dal Ministero medesimo, per la durata massima di 40 ore annue.

2. Per la partecipazione ai corsi obbligatori di aggiornamento viene corrisposto il rimborso delle spese di viaggio con mezzi di trasporto pubblico.

3. L'ufficio SASN competente può riconoscere come utili ai fini dell'aggiornamento obbligatorio-formazione permanente, la partecipazione ai corsi organizzati dagli ordini professionali e dalle Aziende USL ed ai seminari, ai congressi, ai convegni ed alle altre manifestazioni consimili comprese nei programmi delle suindicate aziende, nonché ai corsi organizzati da Università, ospedali, Istituti di ricerca, società scientifiche o organismi similari, autorizzandone la partecipazione senza oneri a carico dello stesso.

Art. 19.

Oneri

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente accordo sono valutati per gli anni 2001-2005 in euro 674.613,36, con un maggiore onere a tutto il 2012 di euro 1.566.819,24, nonché in euro 226.000,00 per contributi previdenziali, per un onere complessivo di euro 2.467.432,60.

Norma transitoria n. 1

L'articolo 11, comma 9 si applica dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione del presente accordo nella *Gazzetta Ufficiale* per la durata di un anno. Allo scadere di tale termine, entro i tre mesi successivi la Commissione Paritetica si riunirà per valutare i risultati acquisiti.

Norma transitoria n. 2

Fino all'insediamento della commissione di cui all'articolo 10 del presente accordo, è confermata la commissione attualmente in carica.

Dichiarazione a verbale n. 1

Dalla pubblicazione della presente convenzione, con l'entrata in funzione del sistema informativo NSIASN, decade automaticamente l'obbligo di aggiornamento del libretto sanitario dell'assistito.

Dichiarazione a verbale n. 2

Il Ministero della salute si impegna a verificare la possibilità di estendere la copertura assicurativa, di cui all'articolo 13 del presente accordo, anche alle spese legali sostenute dal medico per fatti inerenti l'attività svolta per conto del Ministero, nei procedimenti giudiziari conclusi con esito favorevole al medico stesso.

Dichiarazione a verbale n. 3

Le parti si impegnano a rivedersi in occasione dell'entrata a regime del sistema NSIASN al fine di esaminare le problematiche connesse e i relativi oneri.

Dichiarazione a verbale n. 4

Le parti concordano di rimandare alla contrattazione per il rinnovo dell'accordo della medicina generale la possibilità di far eseguire dal medico di continuità assistenziale le visite preventive d'imbarco in caso di non reperibilità del medico fiduciario.

Dichiarazione a verbale n. 5

Il Ministero della salute si impegna ad emanare nel termine di 90 giorni dalla pubblicazione del presente accordo una circolare esplicativa sulle prestazioni di cui alla lettera B del nomenclatore tariffario dell'allegato «D» dell'ACN del 23 marzo 2005, con autorizzazione dell'Ufficio SASN competente.

FIRMATO: Roma 31 GEN. 2012

Per il Ministero della Salute

____

Per i Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali

SUMAI ____

FIMMG ____

SNAMI ____

UIL FPL MEDICI ____

ALLEGATO *A*

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI CUI ALL'ALLEGATO D DELL'ACN 23 MARZO 2005

1. Le prestazioni aggiuntive eseguibili dai medici di assistenza primaria sono quelle elencate in calce all'allegato D, nel nomenclatore-tariffario.

2. Salvo che sia diversamente previsto dal nomenclatore-tariffario, le prestazioni di particolare impegno professionale sono eseguite a domicilio dell'utente o nello studio professionale convenzionato del medico di famiglia a seconda delle condizioni di salute del paziente.

3. Per l'esecuzione delle prestazioni di cui al comma 1, lo studio professionale del medico deve essere adeguatamente attrezzato; fermo restando il potere-dovere dell'Azienda di esercitare i previsti controlli sull'idoneità dello studio professionale, il medico è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione scritta indicante le prestazioni per la effettuazione delle quali il proprio studio è dotato delle corrispondenti necessarie attrezzature.

4. Ai fini del pagamento dei compensi per le prestazioni aggiuntive il medico è tenuto ad inviare entro il giorno 15 di ciascun mese il riepilogo delle prestazioni eseguite nel corso del mese precedente. Per ciascuna prestazione, la distinta deve indicare data di effettuazione, nome, cognome, indirizzo e numero di codice regionale dell'assistito.

5. Nel caso di prestazioni multiple o singole soggette ad autorizzazione dal Servizio, il medico deve inoltrare, insieme alla distinta riepilogativa delle prestazioni aggiuntive, l'autorizzazione ed il modulo riepilogativo di prestazioni multiple autorizzate di cui all'Allegato S del presente Accordo, debitamente controfirmato dall'assistito, o da chi per lui, a conferma dell'avvenuta effettuazione delle prestazioni.

6. Il mancato invio della distinta riepilogativa delle prestazioni entro il termine stabilito priva l'Ente erogatore della possibilità di esercitare tempestivamente i propri poteri di controllo.

7. Qualora il ritardo sia dovuto a causa di forza maggiore, il caso sarà esaminato ai fini del pagamento dai soggetti di cui all'articolo 25, comma 4.

8. Per le prestazioni rese, al medico spettano compensi onnicomprensivi indicati nel nomenclatore-tariffario, con esclusione di quelli previsti alla lettera «C». Fermo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, nessun onere a qualsiasi titolo può far carico all'assistito.

I compensi per le prestazioni aggiuntive sono corrisposti entro il secondo mese successivo a quello dell'invio della distinta di cui al punto 4.

9. I medici della Continuità Assistenziale possono eseguire, nell'esercizio della propria attività convenzionale, le prestazioni aggiuntive previste dalla lettera A del nomenclatore tariffario di cui al presente Allegato.

NOMENCLATORE TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

A) Prestazioni eseguibili senza autorizzazione:

Prestazioni 1.1.2001

1. Prima medicazione: (*) 12,32.
2. Sutura di ferita superficiale: 3,32.
3. Successive medicazioni: 6,16.
4. Rimozione di punti di sutura e medicazione: 12,32.
5. Cateterismo uretrale nell'uomo: 9,66.
6. Cateterismo uretrale nella donna: 3,59.
7. Tamponamento nasale anteriore: 5,62.
8. Fleboclisi (unica eseguibile in caso di urgenza): 12,32.
9. Lavanda gastrica: 12,32.
10. Iniezione di gammaglobulina o vaccinazione antitetanica: 6,16.
11. Iniezione sottocutanea desensibilizzante (**): 9,21.
12. Tampone faringeo, prelievo per esame batteriologico (solo su pazienti non ambulabili): 0,64.

B) Prestazioni eseguibili con autorizzazione sanitaria:

Prestazioni 1.1.2001

1. Ciclo di fleboclisi: 9,21.
2. Ciclo curativo di iniezioni endovenose (per ogni iniezione): 6,16.
3. Ciclo aerosol o inalazioni caldo-umide nello studio professionale del medico (per prestazione singola) (***): 1,23.
4. Vaccinazioni non obbligatorie (****): 6,16.

C) Tipologie di prestazioni di norma eseguibili nell'ambito degli accordi regionali e aziendali.

1. Gli accordi regionali possono prevedere lo svolgimento, da parte del medico o della associazione di medici, di prestazioni aggiuntive retribuite, sia singole per il chiarimento del quesito diagnostico od il monitoraggio delle patologie, che programmate, nell'ambito di un progetto volto all'attuazione di linee guida o di processi assistenziali o di quant'altro venga concordato, correlato alle attività previste dall'articolo 25.

2. A titolo esemplificativo si individuano alcune prestazioni correlate alle attività di cui all'articolo 14, comma 4:

Anziani:

test psicoattitudinali;

test per valutazione di abilità e di socializzazione;

test verbali e non, per valutazione cognitiva.

Prevenzione, diagnosi precoce, terapia e follow up, di:

patologie infettive: iniezione di gammaglobulina antitetanica, vaccinazioni individuali e partecipazione a campagne di vaccinoprofilassi;

patologie sociali croniche (diabete mellito, ipertensione arteriosa, cardiopatia; ischemica, dislipidemie): ECG, esame del fondo oculare, diagnostica di laboratorio (glicemia, glicosuria delle 24 ore, dosaggio dei lipidi plasmatici ecc.);

neoplasie: prelievo vaginale per esame oncocitologico, colposcopia con eventuale prelievo per citologia, ricerca del sangue occulto nelle feci, paracentesi, cateterismo vescicale, lavande vescicali, iniezione I.V. singola o a cicli (ad es. di antiblastici), fleboclisi singole o a cicli o quant'altro sia necessario a scopo preventivo o terapeutico - patologia reumatica e osteoarticolare: artrocentesi, iniezioni endoarticolari, ionoforesi;

patologia respiratoria (asma, bronchite cronica, allergie): spirometria, iniezioni sottocutanee desensibilizzanti, cicli di aereosol (***);

patologia genito-urinaria e disturbi della minzione: cateterismo, massaggio prostatico, uroflussimetria, prelievo vaginale per studio ormonale;

pazienti sottoposti a manovre chirurgiche o comunque che necessitano di interventi di piccola chirurgia ambulatoriale: incisione di ascessi, riduzione di lussazione.

(*) Per la prima medicazione va intesa quella eseguita su ferita non precedentemente medicata. In caso di sutura si aggiunge la relativa tariffa.

(**) Praticabile solo negli studi dotati di frigorifero.

(***) Per l'esecuzione di tale prestazione lo studio del medico deve essere dotato di idonei impianti fissi.

(****) Eseguibili con autorizzazione complessiva nell'ambito di programmi di vaccinazioni disposti in sede regionale o di Azienda. Per la conservazione del vaccino che è fornito dall'Azienda, lo studio medico deve essere dotato di idoneo frigorifero. Sui risultati della propria collaborazione alla campagna di vaccinazione il medico invia apposita relazione all'Azienda. I compensi relativi alle vaccinazioni non obbligatorie non rientrano nel calcolo di cui al comma 6 del presente allegato. La vaccinazione antinfluenzale è compensata con la tariffa di cui al presente allegato anche nel caso previsto dall'articolo 45, comma 4 lettera *c)*.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il comma 3 dell'art. 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale):

«3. Entro il termine di cui al primo comma il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri della marina mercantile, dei trasporti e degli affari esteri, un decreto avente valore di legge ordinaria per disciplinare l'erogazione dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, secondo i principi generali e con l'osservanza dei criteri

direttivi indicati nella presente legge, tenuto conto delle condizioni specifiche di detto personale».

— Si trascrive il testo dell'art. 6, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, con il quale è stato previsto che il Ministero della salute può avvalersi del personale sanitario a rapporto convenzionale:

«Gli uffici svolgono direttamente le funzioni medico-legali ed assicurano l'erogazione delle altre prestazioni sanitarie avvalendosi sulla base di direttive ministeriali, emanate sentito il Comitato di cui all'art. 11, anche dei presidi e dei servizi delle unità sanitarie locali e dei presidi e dei servizi multizonali competenti per territorio, nonché, ove occorra e in base ad apposite convenzioni, di strutture pubbliche o private e di personale sanitario a rapporto convenzionale».

— Si trascrive il testo aggiornato dell'art. 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517:

«7. Restano salve le norme previste dai decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616, n. 618 e n. 620, con gli adattamenti derivanti dalle disposizioni del presente decreto da effettuarsi con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I rapporti con il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformità, per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'art. 8. A decorrere dal 10 gennaio 1995 le entrate e le spese per l'assistenza sanitaria all'estero in base ai regolamenti della Comunità europea e alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono imputate, tramite le regioni, ai bilanci delle unità sanitarie locali di residenza degli assistiti. I relativi rapporti finanziari sono definiti in sede di ripartizione del fondo».

— Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge istitutiva del Ministero della salute n. 172 del 13 novembre 2009:

«Il comma 376 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

"376. Il numero dei Ministeri è stabilito in tredici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessantatre e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'art. 51 della Costituzione".».

— Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 88, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato - legge di stabilità per il 2012):

«88. Al fine di assicurare la copertura degli Accordi collettivi nazionali disciplinanti i rapporti tra il Ministero della salute e il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante, di cui all'art. 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è istituito un fondo nello stato di previsione del medesimo Ministero la cui dotazione è pari a 11,3 milioni di euro per l'anno 2012 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 6, quarto comma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 620/1980, vedi note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 18, comma 7, del citato decreto legislativo n. 502/1992, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1997, n. 517, vedi nelle note alle premesse.

12G0164

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 agosto 2012.

Revoca del permesso all'importazione parallela del prodotto fitosanitario ETEFON 480.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 52 concernente «commercio parallelo»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e

2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la direttiva 2006/85/CE del 23 ottobre 2006 con la quale la sostanza attiva ethephon stata iscritta nell'Allegato I della direttiva 91/414/CEE, ora trasposto nell'Allegato al regolamento (CE) 540/2011 relativo alle sostanze attive considerate come approvate ai sensi del regolamento (CE) 1107/2009;

Visto il decreto del Ministro della salute del 14 dicembre 2006, di recepimento della direttiva 2006/85/CE, di iscrizione della sostanza attiva ethephon nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto in particolare l'art. 3 del citato decreto del Ministro della salute che ha disposto l'obbligo, per i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti ethephon, tra cui il prodotto ETEPHON 40 SL, registrato in Italia al n 13933 il 2 ottobre 2007, di presentare, entro il 31 luglio 2009, un dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, al fine di consentirne la valutazione, secondo i criteri di cui all'allegato VI del decreto legislativo medesimo, dei rischi per l'uomo, gli animali e l'ambiente, connessi al loro utilizzo, disponendo, altresì, la revoca automatica dei prodotti per i quali le imprese titolare non presentano detto dossier;

Visto il decreto dirigenziale 6 giugno 2008 con cui è concesso alla ditta Genetti Srl Gmbh, il permesso di importare, con la denominazione di Etefon 480, dalla Germania il prodotto fitosanitario ivi denominato Etephon classic, non difforme per composizione, classificazione di pericolosità ed efficacia dal prodotto di riferimento Ethephon 40 SL, registrato in Italia al n. 13933 il 2 ottobre 2007;

Considerato che per il prodotto di riferimento Etefon 40 SL l'impresa titolare non ha ottemperato agli obblighi di cui al richiamato art. 3 del decreto del Ministro della salute del 14 dicembre 2006 e che, di conseguenza, non è stato possibile effettuare la valutazione dei rischi che l'utilizzo del prodotto può comportare per l'uomo, gli animali e l'ambiente;

Visto che il prodotto fitosanitario Etefon 40 SL risulta automaticamente revocato ai sensi dell'art. 3, comma, 4, del citato decreto del Ministro della salute del 14 dicembre 2006;

Ritenuto di dover procedere alla revoca del permesso all'importazione parallela n. 14270/IP del prodotto fitosanitario Etefon 480, in quanto per il prodotto di riferimento non è stato possibile effettuare le valutazioni di cui sopra;

Decreta:

Il permesso all'importazione parallela del prodotto Etefon 480, n. 14270/IP è revocato.

Non è previsto alcun periodo di smaltimento delle scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2012

Il direttore generale: BORRELLO

12A09364

DECRETO 9 agosto 2012.

Revoca del permesso all'importazione parallela del prodotto fitosanitario ETEROC 480.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 52 concernente «commercio parallelo»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la direttiva 2006/85/CE del 23 ottobre 2006 con la quale la sostanza attiva ethephon stata iscritta nell'Allegato I della direttiva 91/414/CEE, ora trasposto nell'Allegato al regolamento (CE) 540/2011 relativo alle sostanze attive considerate come approvate ai sensi del regolamento (CE) 1107/2009;

Visto il decreto del Ministro della salute del 14 dicembre 2006, di recepimento della direttiva 2006/85/CE, di iscrizione della sostanza attiva ethephon nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto in particolare l'art. 3 del citato decreto del Ministro della salute che ha disposto l'obbligo, per i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti ethephon, tra cui il prodotto Etephon 40 SL, registrato in Italia al n 13933 il 2 ottobre 2007, di presentare, entro il 31 luglio 2009, un dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, al fine di consentirne la valutazione, secondo i criteri di cui all'allegato VI del decreto legislativo medesimo, dei rischi per l'uomo, gli animali e l'ambiente, connessi al loro utilizzo, disponendo, altresì, la revoca automatica dei prodotti per i quali le imprese titolare non presentano detto dossier;

Visto il decreto dirigenziale 6 giugno 2008 con cui è concesso alla ditta Rocca Frutta Srl, il permesso di importare, con la denominazione di Eteroc 480, dal Belgio il prodotto fitosanitario ivi denominato Etephon classic, non difforme per composizione, classificazione di pericolosità ed efficacia dal prodotto di riferimento Ethephon 40 SL, registrato in Italia al n. 13933 il 2 ottobre 2007;

Considerato che per il prodotto di riferimento Etefon 40 SL l'impresa titolare non ha ottemperato agli obblighi di cui al richiamato art. 3 del decreto del Ministro della salute del 14 dicembre 2006 e che, di conseguenza, non è stato possibile effettuare la valutazione dei rischi che l'utilizzo del prodotto può comportare per l'uomo, gli animali e l'ambiente;

Visto che il prodotto fitosanitario Etefon 40 SL risulta automaticamente revocato ai sensi dell'art. 3, comma, 4, del citato decreto del Ministro della salute del 14 dicembre 2006;

Ritenuto di dover procedere alla revoca del permesso all'importazione parallela n. 14269/IP del prodotto fitosanitario Eteroc 480, in quanto per il prodotto di riferimento non è stato possibile effettuare le valutazioni di cui sopra;

Decreta:

Il permesso all'importazione parallela del prodotto Eteroc 480, n. 14269/IP è revocato.

Non è previsto alcun periodo di smaltimento delle scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2012

Il direttore generale: BORRELLO

12A09365

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 luglio 2012.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Avellino, in rappresentanza della UIL.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI AVELLINO

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Viste le circolari ministeriali n. 31 e 39 rispettivamente del 14 e 19 aprile 1989;

Visto il proprio decreto n. 4 del 20 dicembre 2010, con il quale è stato ricostituito presso la sede provinciale INPS di Avellino il Comitato provinciale INPS, come previsto dall'art. 44 della richiamata legge n. 88/89;

Vista la lettera del 20 luglio 2012 con il quale il sig. De Feo Franco, designato dalla UIL, ha rassegnato le proprie dimissioni del Comitato provinciale INPS di Avellino;

Vista la nota n. 285 del 23 luglio 2012 con la quale la UIL ha designato, in sostituzione del sig. De Feo Franco, dimissionario, il dott. Franco Ferri, nato a Solofra il 10 marzo 1939 ed ivi residente alla via Nuova Scorza, 32;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione richiesta;

Decreta:

Il dott. Franco Ferri, come sopra identificato, è nominato componente in rappresentanza della UIL in seno al Comitato provinciale INPS di Avellino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 31 della legge n. 340/2000.

Avellino, 30 luglio 2012

Il direttore territoriale ad interim: LODATO

12A09362

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 8 agosto 2012.

Aggiornamento della Tabella delle sigle di individuazione delle navi minori e galleggianti.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TRASPORTO MARITTIMO, LACUALE E FLUVIALE

Visti gli articoli 141 e 142 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n.327;

Visti gli articoli 309 e 313 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.328;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.189 del 7 agosto 1959, e le successive modificazioni, con i quali furono approvate le sigle di individuazione per le navi minori e i galleggianti iscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica;

Considerato che con il citato decreto 18 luglio 1959 e le successive modificazioni: all'ufficio circondariale marittimo di Barletta, in quanto compreso nel compartimento marittimo di Molfetta, fu attribuita la sigla 1ML, agli uffici locali marittimi di Trani e di Bisceglie in quanto compresi sempre nel compartimento marittimo di Molfetta, furono attribuite le rispettive sigle 2ML e 4ML e all'ufficio locale marittimo di Margherita di Savoia, in quanto compreso nel compartimento marittimo di Manfredonia fu attribuita la sigla di 2MF;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2012 n.37, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 2012 con il quale l'Ufficio Circondariale Marittimo di Barletta è stato elevato a capitaneria di porto con il con il conseguente aggiornamento della tabella delle circoscrizioni territoriali marittime;

Considerato che sia l'ufficio locale marittimo di Trani sia quello di Bisceglie sia quello di Margherita di Savoia sono ora compresi nel compartimento marittimo di Barletta;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuta la necessità di aggiornare la tabella allegata al predetto decreto ministeriale 18 luglio 1959 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Alla tabella della sigle di individuazione per le navi minori e i galleggianti iscritti presso i compartimenti maritirini della Repubblica, approvata con decreto ministeriale 18 luglio 1959 e successive modificazioni, è apportata la seguente variazione: dopo Giovinazzo del compartimento marittimo di Molfetta , aggiungasi:

Compartimento marittimo di:

«Barletta» sigla assegnata BL;

«Trani» sigla assegnata 1BL;

«Bisceglie» sigla assegnata 2BL;

«Margherita di Savoia» sigla assegnata 3BL;

Art. 2.

Dalla tabella allegata al decreto ministeriale 18 luglio 1959 e successive modificazioni sono eliminate per il compartimento marittimo di Molfetta la sigla 1ML relativa all'ufficio circondariale marittimo di Barletta ora capitaneria di porto, la sigla 2ML relativa all'ufficio locale marittimo di Trani e la sigla 4ML relativa all'ufficio locale marittimo di Bisceglie, ora compresi nella giurisdizione della capitaneria di porto di Barletta. Per quanto concerne il compartimento marittimo di Manfredonia è eliminata la sigla 2MF relativa all'ufficio locale marittimo di Margherita di Savoia anch'esso ora compreso nella giurisdizione della capitaneria di porto di Barletta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2012

Il direttore generale: PUJIA

12A09371

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 agosto 2012.

Disposizioni per l'attuazione del Reg. (CE) n. 1235/2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio, per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici da Paesi terzi.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

Visto il Reg. (CE) del Consiglio n. 834 del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni relativo alla

produzione biologica ed all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91;

Visto il Reg. (CE) della Commissione n. 889 del 5 settembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni recante modalità di applicazione del Reg. (CE) del Consiglio n. 834/2007 relativo alla produzione biologica ed all'etichettatura dei prodotti biologici per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Visto il Reg. (CE) della Commissione n. 1235 dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) del Consiglio n. 834/2007 per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi;

Visto il Reg. di Esecuzione (UE) della Commissione n. 508/2012 che modifica il Reg. (CE) n. 1235/2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) del Consiglio n. 834/2007 per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi;

Visto il Decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995 di attuazione degli articoli 8 e 9 del Reg. (CEE) n. 2092/1991 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;

Visto il Decreto legislativo n. 214 del 19 agosto 2005 di "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali"

Visto il Decreto Ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 2010, recante "Disposizioni per l'attuazione dei Regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici";

Visto il Decreto Ministeriale n. 8515 del 28 maggio 2010, che modifica il Decreto Ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009 sulle "Disposizioni per l'attuazione dei Regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici";

Visto il Decreto Ministeriale n. 700 del 20 gennaio 2011 sulle "Disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata per l'invio delle richieste di autorizzazione all'importazione di prodotti biologici da Paesi terzi";

Visto il Decreto Ministeriale n. 14458 del 26 luglio 2011 recante "Disposizioni in materia di infrazioni e irregolarità riscontrate dagli Stati membri ai sensi dell'art. 92.2 Reg. (CE) n. 889 del 2008 notificate tramite il sistema informativo europeo OFIS".

Visto il Decreto Ministeriale n. 2049 del 1° febbraio 2012, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 70 del 23 marzo 2012, recante "Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91";

Visto il Decreto Ministeriale n. 10071 del 3 maggio 2012, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 140 del 18 giugno 2012, recante "Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli articoli 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 41 del 14 febbraio 2012, recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Ritenuto opportuno fornire indicazioni circa le modalità con le quali sono effettuate le comunicazioni previste dall'art. 84 del Reg. (CE) n. 889/2008;

Ritenuto opportuno fornire definizioni uniformi che garantiscano una gestione coerente delle informazioni;

Considerata la necessità di attivare tempestivamente misure di controllo rinforzato in caso di segnalazioni sulla non conformità di un prodotto importato alle disposizioni europee e nazionali sulla produzione biologica;

Ritenuto opportuno che gli Organismi di Controllo comunichino al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali anche i provvedimenti adottati nei confronti degli importatori a seguito di riscontrate non conformità per una efficace gestione dell'Elenco nazionale degli importatori di prodotti biologici da Paesi terzi;

Ritenuto opportuno revocare le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 19 del Reg. (CE) n. 1235/2008 in funzione dell'entrata in vigore del Reg. di Esecuzione (UE) n. 508/2012;

Ritenuto opportuno applicare le disposizioni in materia di infrazioni ed irregolarità riscontrate dagli Stati membri ai sensi dell'art. 92.2 Reg. (CE) n. 889/2008 notificate tramite il sistema informativo europeo OFIS;

Sentito il Comitato Consultivo per l'Agricoltura Biologica e Ecocompatibile nella riunione del 19 luglio 2012:

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto, fatte salve le altre disposizioni europee e nazionali in materia di importazioni, contiene le disposizioni per l'attuazione delle importazioni di prodotti biologici da Paesi terzi (Regg. (CE) n. 834/07, n. 889/08 e n. 1235/08, modificato da ultimo dal Reg. (UE) n. 508/2012);

2. Le importazioni di prodotti biologici da Paesi terzi, ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 e del Reg. (CE) n. 1235/2008, possono essere effettuate esclusivamente dagli operatori iscritti nella categoria "Importatori" dell'Elenco nazionale degli operatori biologici, di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049;

3. Gli importatori assolvono agli obblighi previsti all'art. 84 del Reg. (CE) n. 889/2008 informando, almeno sette giorni prima, l'Organismo di Controllo al quale sono assoggettati e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito MiPAAF) - (Dipartimento delle

politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca), di ogni partita che deve essere immessa in libera pratica nell'Unione Europea;

4. Le informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono trasmesse tramite posta elettronica all'indirizzo saq10.importazioni@mpaaf.gov.it, indicando in oggetto "comunicazione arrivo merce: ragione sociale dell'importatore", utilizzando esclusivamente il modello di cui all'Allegato I del presente Decreto;

5. Fatte salve le procedure operative di ciascun Organismo di Controllo, gli Organismi stessi verificano che le comunicazioni, di cui al precedente paragrafo 3 del presente articolo, contengano elementi idonei a consentire che l'importazione avvenga in conformità alle disposizione del Reg. (CE) n. 1235/2008 accertando, altresì, la completezza e la correttezza della documentazione in possesso dell'importatore compresa, ove previsto, la regolarità del certificato fitosanitario di esportazione di cui al DLgs 214/2005, al fine di verificarne la corrispondenza con le partite importate nonché la relativa tracciabilità;

6. Gli Organismi di Controllo elaborano, con riferimento agli importatori, una specifica valutazione del rischio di inosservanza delle norme di produzione biologica tenendo conto delle quantità, qualità e del valore dei prodotti importati, dei risultati dei precedenti controlli, del rischio di scambio di prodotti e di qualsiasi informazione riferita al sospetto di non conformità del prodotto biologico importato.

Art. 2.

1. Entro il 15 febbraio di ogni anno, gli importatori, iscritti nell'Elenco nazionale degli operatori biologici, comunicano al MiPAAF (Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca) i prodotti e le relative quantità, sulla base della classificazione definita dal Reg. (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa Doganale Comune (TARIC), di tutte le partite importate nel corso dell'anno precedente.

2. Le informazioni, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sono trasmesse, tramite posta elettronica, all'indirizzo saq10.importazioni@mpaaf.gov.it, indicando in oggetto "comunicazione annuale importazioni: ragione sociale dell'importatore", utilizzando esclusivamente il modello di cui all'Allegato II del presente Decreto;

Art. 3.

Qualora il MiPAAF riceva comunicazioni relative al sospetto di non conformità di un prodotto biologico importato da Paesi terzi si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni del Decreto Ministeriale del 26 luglio 2011 n. 14458.

Art. 4.

Gli Organismi di Controllo assicurano, per ogni importatore assoggettato al loro sistema, controlli frequenti e, se del caso, non preannunciati, anche presso la dogana di arrivo della partita di cui è stata data comunicazione ai sensi dell'art. 1 del presente Decreto, assicurando anche il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 83, secondo paragrafo del Reg. (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda le modalità di trasporto.

Art. 5.

1. Gli Organismi di Controllo comunicano, ogni 15 giorni, al MiPAAF (Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca ed Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari) e alle Regioni e Provincie Autonome, i provvedimenti addottati nei confronti degli operatori a seguito di riscontrate non conformità.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono trasmesse tramite posta elettronica agli indirizzi saq10.importazioni@mpaaf.gov.it e vico1@mpaaf.gov.it, indicando in oggetto "Non Conformità: Odc", utilizzando esclusivamente il modello di cui all'Allegato III del presente Decreto;

3. Le Autorità Competenti richiedono, se del caso, integrazioni alle comunicazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 6.

L'importatore che, a seguito dell'entrata in vigore del Reg. (UE) n. 508/2012, non intende avvalersi delle autorizzazioni in corso di validità, rilasciate dal MiPAAF ai sensi dell'art. 19 del Reg. (CE) n. 1235/2008, presenta idonea comunicazione al MiPAAF e al proprio Organismo di Controllo, indicando il riferimento all'autorizzazione e la data dalla quale intende non avvalersi della stessa.

Il presente Decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 9 agosto 2012

Il capo Dipartimento: SERINO

ALLEGATO I

Comunicazione d'importazione di prodotti biologici da Paesi Terzi ai sensi dell'art. 33 del Reg. (CE) n. 834/07

Importatore	
Data di arrivo prodotti	
Dogana di ingresso	
Paese Terzo	
Esportatore	
Sede dell'esportatore	
OdC dell'esportatore	
Documento giustificativo dell'esportatore n.	
Scadenza documento giustificativo	

Prodotti	**Quantità (t)**	**Codice doganale**	**Categoria***

Punti di primo ricevimento e/o primo destinatario	prodotto**	***
a.		|_|
b.		|_|
c.		|_|
d.		|_|
e.		|_|

Il Responsabile ________________________Tel. ____________________ e-mail ____________________

* Come definita all'allegato IV del Reg. (CE) n. 1235/07.
** Indicare il riferimento alla numerazione sopra riportata;
***Barrare solo in caso di primo destinatario: deposito riferito a soggetto diverso dall'importatore che riceve la partita.

ALLEGATO II

Riepilogo delle quantità di prodotti biologici importate annualmente da Paesi Terzi ai sensi dell'art. 33 del Reg. (CE) n. 834/07

Importatore	
Anno di riferimento	

Prodotti	**Paese Terzo**	**Fornitore**	**Q (ton)**	**Codice doganale**	**Cat.***

Il Responsabile ________________________ Tel. ____________________ e-mail ____________________

ALLEGATO III

TABELLA DELLE NON CONFORMITA'

ODC:					PROVVEDIMENTI ADOTTATI NEL PERIODO DAL AL									
CODICE OPERATORE	PARTITA IVA/ CODICE FISCALE	OPERATORE	Regione sede legale	Sede Legale	Regione sede operativa	Sede Operativa	Data Rilevazione NC	Data Provvedimento	Descrizione NC rilevata	Codice NC	Classifiica NC	Provvedimento adottato	COD. ATTIVITA'	COD. ATTIVITA' PER LA QUALE E' RILEVATA LA NC

Data rilevazione NC: indicare la data della visita ispettiva che ha consentito di rilevare la non conformità.

Data provvedimento: indicare la data di emissione del provvedimento.

Descrizione NC rilevata: descrivere brevemente la NC rilevata. Nel caso di NC rilevata su prodotti importati indicare anche il prodotto, il Paese Terzo di provenienza e il reginme di importazione adottato (ai sensi dell'art. 33 del Reg. (CE) n. 834/07 o dell'art. 19 del Reg. (CE) n. 1235/08)

Classifiica NC: specificare se trattasi di IRREGOLARITA' O INFRAZIONE utilizzando il carattere maiuscolo.

Provvedimento adottato: specificare il provvedimento adottato utilizzando il carattere maiuscolo RICHIAMO, DIFFIDA, SOPPRESSIONE, SOSPENSIONE, SOSPENSIONE CAUTELATIVA, ESCLUSIONE, REVOCA.

COD. ATTIVITA': come definito all'allegato V del DM n. 2049 del 1 febbraio 2012.

12A09349

DECRETO 10 agosto 2012.

Rettifiche al decreto 26 giugno 2012, di dichiarazione di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi, nella provincia di Frosinone.

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo "V.Gestione dei rischi e delle crisi";

Visto il Regolamento (CE) n.1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Visto il proprio decreto 26 giugno 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 7 luglio 2012 n. 157, di declaratoria, tra l'altro, del carattere di eccezionalità dell'eccesso di neve dal 3 febbraio al 19 febbraio 2012 nelle Province di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo, per effetto dei danni alle Strutture aziendali e Infrastrutture connesse all'attività agricole;

Vista la nota 6 luglio 2012 con la quale la Regione Lazio chiede alcune rettifiche di individuazione delle aree colpite;

Dato atto alla Regione Lazio di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta integrativa di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 102/04 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la richiesta di rettifica;

Decreta:

Nel dispositivo del decreto 26 giugno 2012 di dichiarazione di eccezionalità dell'eccesso di neve dal 3 febbraio al 19 febbraio 2012, per la Provincia di Frosinone sono disposte le seguenti rettifiche:

1. escludere Fontechiari dall'elenco dei Comuni nei quali possono essere attivate le provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 del d.lgs n. 102/04, modificato dal d.lgs. n. 82/08;

2. inserire Fontechiari nell'elenco dei Comuni nei quali possono essere attivate le provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 del d.lgs n. 102/04, modificato dal d.lgs. n. 82/08;

3. escludere Frosinone dall'elenco dei Comuni nei quali possono essere attivate le provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 del d.lgs n. 102/04, modificato dal d.lgs. n. 82/08.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2012

Il Ministro: CATANIA

12A09350

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 agosto 2012.

Modificazioni al decreto 13 dicembre 2011, di adozione del bando per gli interventi di attivazione di filiere produttive delle biomasse.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 novembre 2009, n. 278, con-

cernente l'istituzione di un regime di aiuto in favore di investimenti produttivi ai sensi dell'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardanti le aree tecnologiche individuate dal comma 842 del medesimo articolo e per interventi ad esse connessi e collegati, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 8 luglio 2010, n. 157;

Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

Visto il Regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010, pubblicato nella G.U.U.E. L158 del 24 giugno 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;

Vista la Carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione europea il 28 novembre 2007 con decisione C(2007) 5618 def. cor. (G.U.U.E. C 90 dell'11 aprile 2008);

Visto il Programma Operativo Interregionale (POI) «Energie rinnovabili e risparmio energetico» 2007 - 2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione del 20 luglio 2007, n. C(2007) 6820, come modificata dalla decisione del 14 aprile 2011, n. C(2011) 2636 definitivo, e in particolare la linea di attività 1.1 «interventi di attivazione di filiere produttive che integrino obiettivi energetici e obiettivi di salvaguardia dell'ambiente e sviluppo del territorio», dell'Asse I dello stesso POI diretto alla «Produzione di energia da fonti rinnovabili»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 294 del 19 dicembre 2011, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 124 del 29 maggio 2012, recante «Bando adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera *c)*, del decreto 23 luglio 2009 per interventi di attivazione di filiere produttive delle biomasse, secondo la linea di attività 1.1 del POI Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013», di seguito «bando»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Vista la legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la costituzione di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 luglio 1999 che disciplina la composizione, le modalità di funzionamento e la determinazione del compenso delle commissioni ministeriali per la verifica finale sulla realizzazione dei programmi di investimento agevolati;

Considerata la necessità di adeguare le disposizioni del bando alle nuove norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, nonché di integrare la previsione relativa alle garanzie richieste per il rilascio dell'anticipazione sul contributo concesso in conto impianti, al fine di consentire all'impresa beneficiaria di usufruire anche dell'opzione inerente alla polizza assicurativa;

Considerata, altresì, la necessità di procedere alla rettifica di alcuni errori materiali contenuti nell'allegato n. 5 del bando, concernente i criteri di valutazione per la formazione della graduatoria dei programmi d'investimento ammissibili;

Ritenuto opportuno specificare la possibilità di graduazione delle revoche delle agevolazioni sulla base delle fattispecie previste nel bando;

Ritenuto, infine, opportuno definire con maggiore puntualità la copertura degli oneri per l'effettuazione degli accertamenti finali di spesa relativi ai programmi d'investimento realizzati e la disciplina da applicare per la nomina delle apposite commissioni ministeriali;

Decreta:

Art. 1.

1. Il comma 9 dell'art. 8 del decreto ministeriale 13 dicembre 2011 citato nelle premesse è soppresso.

Art. 2.

1. All'art. 13, comma 2, del decreto ministeriale 13 dicembre 2011 la lettera *b)* è soppressa.

Art. 3.

1. L'art. 14 del decreto ministeriale 13 dicembre 2011 è così modificato:

a) al comma 2, primo periodo, le parole «rilasciata da primario istituto bancario» sono sostituite dalle parole «ovvero di polizza assicurativa rilasciata a favore del Soggetto gestore»;

b) al comma 5, terzo periodo, le parole «all'art. 8, comma 9» sono sostituite dalle parole «al comma 7, lettera *e)*, del presente articolo»;

c) al comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Gli oneri relativi alla suddetta commissione sono posti a carico delle risorse dell'Asse III "Assistenza

tecnica e azioni di accompagnamento" del Programma Operativo Interregionale «Energie rinnovabili e risparmio energetico» 2007 - 2013.»;

d) al comma 7, lettera *e)*, sono soppresse le parole «congiunta» e «e dal presidente del Collegio sindacale»;

e) al comma 7, le lettere *f)*, *g)* e *h)* sono soppresse;

f) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-*bis*. Qualora necessario, il Soggetto gestore può richiedere al soggetto beneficiario di fornire, anche in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ulteriori dati e informazioni»;

g) al comma 9, alla fine del secondo periodo, prima del punto, sono inserite le parole «e trasmette una relazione illustrativa dell'intero programma d'investimento realizzato e dei risultati conseguiti».

Art. 4.

1. L'art. 18 del decreto ministeriale 13 dicembre 2011 è così modificato:

a) al comma 1, primo periodo, dopo la parola «revocate» è inserita la parola «totalmente»;

b) al comma 2, l'alinea è sostituita dalla seguente: «Fatto salvo quanto previsto all'art. 16, comma 2, sono, inoltre, revocate in tutto o in parte le agevolazioni qualora il soggetto beneficiario:»;

c) al comma 2, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente «*e)* salvi gravi e giustificati motivi, non trasmetta l'ultimo SAL entro il termine previsto dall'art. 14, comma 9»;

d) al comma 2, lettera *i)*, le parole «alieni l'azienda in tutto o in parte ovvero» sono soppresse e dopo la parola «diverso» sono inserite le parole «da quello di cui all'art. 6, comma 3,»;

e) al comma 2, lettera *n)*, le parole «non impieghi» sono sostituite dalle parole «non dimostri l'effettivo impiego di»;

f) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera *a)*, la revoca delle agevolazioni è parziale, in relazione alle spese ammesse alle agevolazioni afferenti ai beni oggetto di altre agevolazioni, qualora la rilevazione del mancato rispetto del divieto in argomento derivi dalla segnalazione del soggetto beneficiario e qualora quest'ultimo intenda mantenere le altre dette agevolazioni; qualora il mancato rispetto sia rilevato nel corso degli accertamenti o dei controlli di cui agli articoli 14 e 16 senza che il soggetto beneficiario ne abbia dato precedente segnalazione, la revoca è totale.

2-*ter*. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera *d)*, la revoca è disposta in sede di risoluzione del contratto di finanziamento agevolato ed è commisurata alla quota di finanziamento non restituita.

2-*quater*. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera *g)*, la revoca delle agevolazioni è parziale ed è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, ai beni ivi indicati trasferiti, alienati o destinati a usi diversi da quelli previsti e al periodo di mancato utilizzo dei beni medesimi con riferimento al prescritto quinquennio ovvero triennio. Nel caso in cui il trasferimento, l'alienazione o la destinazione ad usi diversi da quelli previsti sia rilevata nel corso degli accertamenti o dei controlli di cui agli articoli 14 e 16 senza che l'impresa beneficiaria ne abbia dato comunicazione, la revoca è totale qualora il bene costituisca un elemento essenziale del ciclo produttivo ovvero il relativo valore sia almeno pari al 20% dell'investimento complessivo, altrimenti la revoca è parziale e commisurata all'intera spesa ammessa afferente, direttamente o indirettamente, al bene, indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo. Nel caso in cui il trasferimento, l'alienazione o la destinazione ad usi diversi da quelli previsti dei beni agevolati prima del prescritto quinquennio ovvero triennio costituisca una variazione sostanziale del programma stesso, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, la revoca è pari all'intera agevolazione concessa a fronte del programma approvato.

2-*quinquies*. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera *o)*, il Ministero fissa un termine non superiore a sessanta giorni per consentire al soggetto beneficiario di regolarizzare la propria posizione. Trascorso inutilmente tale termine il Ministero medesimo procede alla revoca totale delle agevolazioni. Nei casi più gravi o nel caso di recidiva può essere disposta l'esclusione dell'impresa beneficiaria per un tempo fino a cinque anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni.

2-*sexies*. In tutte le altre ipotesi di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, la revoca delle agevolazioni è totale e i relativi contratti di finanziamento sono risolti dal Soggetto gestore.».

Art. 5.

1. All'allegato n. 5 del decreto ministeriale 13 dicembre 2011, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera *g)*, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 marzo 2012, sono apportate le rettifiche indicate nell'allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2012

Il Ministro: PASSERA

Allegato

Elenco delle rettifiche apportate all'allegato n. 5 "Criteri di valutazione" del decreto ministeriale 13 dicembre 2011 e successive modificazioni e integrazioni

Criterio 1.1

In merito ai punteggi previsti per l'**indice di copertura autonoma degli investimenti**, laddove il rapporto tra capitale proprio e investimenti totali di progetto sia inferiore al 26%, sono attribuiti 0 punti.
Inoltre: dove è scritto "26% – 30%" leggasi "26% – <30%" e dove è scritto "31% – 35%" leggasi "30% – 35%".

In merito all'**indice di copertura autonoma degli investimenti**, laddove il rapporto tra indebitamento e investimenti totali di progetto sia inferiore al 14%, sono attribuiti 0 punti.
Inoltre: dove è scritto "14% – 19%" leggasi "14% – <19%" e dove è scritto "20% – 25%" leggasi "19% – 25%".

Criterio 1.2

In merito ai punteggi previsti per l'**indice di copertura bancaria del fabbisogno finanziario complessivo**, dove è scritto "0,11 – 0,40" leggasi "0,10 – <0,31".

Criterio 2.1 (come modificato dal decreto ministeriale 15 marzo 2012)

In merito ai punteggi previsti per il **grado di adeguatezza e di affidabilità del sistema di approvvigionamento delle biomasse**, dove è scritto "0,51 – 0,70" leggasi "0,50 – 0,70".

Criterio 2.2

In merito al **numero di imprese, appartenenti alla Filiera delle biomasse, incluse nel partenariato**, dove è scritto "8 – 11" leggasi "8 – 12".

Criterio 3.1

In merito ai punteggi previsti per l'**indice di energia prodotta in uscita dal processo di trasformazione al netto degli autoconsumi / energia contenuta nella biomassa in ingresso**: dove è scritto ">0,61 – 0,70" leggasi ">0,60 – 0,70" e dove è scritto ">0,71 – 0,80" leggasi ">0,70 – 0,80".

Criterio 3.2

In merito ai punteggi previsti per il **numero di interventi facoltativi di miglioramento delle condizioni di salvaguardia ambientale e mitigazione dell'impatto paesaggistico**, laddove il soggetto proponente non preveda di realizzare alcun intervento facoltativo sono attribuiti 0 punti.

12A09339

DECRETO 9 agosto 2012.

Modifiche al decreto 6 agosto 2010, di adozione del bando per l'agevolazione di programmi di investimento per l'industrializzazione di programmi qualificati di ricerca e sviluppo sperimentale.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 novembre 2009, n. 278, concernente l'istituzione di un regime di aiuto in favore di investimenti produttivi ai sensi dell'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardanti le aree tecnologiche individuate dal comma 842 del medesimo articolo e per interventi ad esse connessi e collegati, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 8 luglio 2010, n. 157;

Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

Visto il regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010, pubblicato nella G.U.U.E. L158 del 24 giugno 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;

Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione europea il 28 novembre 2007 con decisione C(2007) 5618 def. cor. (G.U.U.E. C 90 dell'11 aprile 2008);

Visto il Programma operativo nazionale (PON) FESR «Ricerca e competitività» 2007-2013 per le regioni dell'obiettivo convergenza adottato con decisione della Commissione europea C(2007) 6882 del 21 dicembre 2007 e in particolare l'obiettivo operativo 4.2.1.1 «Rafforzamento del sistema produttivo (azione 1 "Interventi finalizzati al riposizionamento competitivo del sistema produttivo")» previsto dall'asse prioritario 2 del medesimo PON;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 213 dell'11 settembre 2010, recante «Termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei programmi di investimento finalizzati all'industrializzazione dei risultati di programmi qualificati di ricerca e sviluppo sperimentale», adottato ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009 e nell'ambito dell'obiettivo operativo del PON «Ricerca e competitività» sopra indicato;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Vista la legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la costituzione di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 luglio 1999 che disciplina la composizione, le modalità di funzionamento e la determinazione del compenso delle commissioni ministeriali per la verifica finale sulla realizzazione dei programmi di investimento agevolati;

Considerata la necessità di adeguare le disposizioni del bando alle nuove norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, nonché di integrare la previsione relativa alle garanzie richieste per il rilascio dell'anticipazione sul contributo concesso in conto impianti, al fine di consentire all'impresa beneficiaria di usufruire anche dell'opzione inerente alla polizza assicurativa;

Considerata, altresì, la necessità di armonizzare la disciplina che regola l'attività istruttoria demandata al soggetto gestore con l'attività di controllo di competenza del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, attraverso la previsione dell'effettuazione degli accertamenti finali di spesa da parte di apposite commissioni ministeriali, individuando la disciplina da applicare per la loro nomina nonché le fonti di copertura dei relativi oneri;

Ritenuto opportuno specificare la possibilità di graduazione delle revoche delle agevolazioni sulla base delle fattispecie previste nel bando;

Ritenuto, altresì, opportuno introdurre alcune semplificazioni concernenti le procedure di erogazione delle agevolazioni, prevedendo in particolare, che il sopralluogo del soggetto gestore presso l'impresa beneficiaria per la verifica fisica dei beni oggetto delle agevolazioni sia effettuato unicamente nell'ambito delle verifiche relative al primo e all'ultimo SAL;

Ritenuto, infine, opportuno semplificare la procedura concernente l'istruttoria delle variazioni del programma o dell'impresa beneficiaria;

Decreta:

Art. 1.

1. Il comma 10 dell'art. 5 del decreto ministeriale 6 agosto 2010 citato nelle premesse è soppresso.

Art. 2.

1. L'art. 9 del decreto ministeriale 6 agosto 2010 è così modificato:

a) al comma 2, primo periodo, le parole «rilasciata da primario istituto bancario» sono sostituite dalle parole «ovvero di polizza assicurativa rilasciata a favore del soggetto gestore»;

b) al comma 5, primo periodo, le parole «previo sopralluogo presso l'azienda beneficiaria e» sono sostituite dalla parola «previa»;

c) al comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In concomitanza alle verifiche relative al primo e all'ultimo SAL, il soggetto gestore procederà, mediante

sopralluogo presso l'azienda beneficiaria, alla verifica fisica degli investimenti realizzati.»;

d) al comma 5, quarto periodo, le parole «precedente art. 5, comma 10» sono sostituite dalle parole «comma 6, lettera *e)*, del presente articolo,»;

e) al comma 6, lettera *e)*, alinea, è soppressa la parola «congiunta» e le parole «Presidente del consiglio di amministrazione e dal Presidente del collegio sindacale» sono sostituite dalle parole «legale rappresentante o da un suo procuratore speciale»;

f) al comma 6, le lettere *f)*, *g)* e *h)* sono soppresse;

g) al comma 6, lettera *j)*, le parole «di cui ai precedenti punti *b)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *i)*» sono sostituite dalle parole «di cui alle precedenti lettere *b)*, *d)*, *e)* e *i)*»;

h) al comma 6, penultimo periodo, le parole «di cui ai precedenti punti *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*» sono sostituite dalle parole «di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *i)*»;

i) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-*bis*. Qualora necessario, il soggetto gestore può richiedere all'impresa beneficiaria di fornire, anche in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ulteriori dati e informazioni.

6-*ter*. Per quanto riguarda il contributo alla spesa di cui all'art. 6, comma 1, il soggetto gestore comunica all'impresa beneficiaria, entro trenta giorni dalla concessione delle agevolazioni, la documentazione da allegare alle richieste di erogazione delle quote di contributo»;

l) al comma 7, alla fine del secondo periodo, prima del punto, sono inserite le parole «e trasmette una relazione illustrativa dell'intero programma d'investimento realizzato e dei risultati conseguiti»;

m) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-*bis*. L'erogazione alle imprese di quanto trattenuto dal soggetto gestore ai sensi del comma 4 del presente articolo è subordinata all'accertamento finale sull'avvenuta realizzazione del programma, effettuato dal Ministero dello sviluppo economico tramite apposita commissione ministeriale nominata dal direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali ai sensi delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 22 luglio 1999, i cui esiti sono comunicati al soggetto gestore. Gli oneri relativi alla suddetta commissione sono posti a carico delle risorse dell'Asse III "Assistenza tecnica e azioni di accompagnamento" del Programma operativo nazionale "Ricerca e competitività" 2007-2013».

Art. 3.

1. L'art. 10 del decreto ministeriale 6 agosto 2010 è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le variazioni relative agli obiettivi del programma e alla localizzazione delle attività devono essere tempestivamente comunicate dall'impresa beneficiaria al soggetto gestore, fornendo una documentata motivazione. Il soggetto gestore effettua le verifiche istruttorie e ne comunica l'esito al Ministero ai fini dell'eventuale approvazione delle variazioni medesime»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Le variazioni conseguenti a operazioni societarie relative a fusione, scissione, cessione, conferimento d'azienda o di ramo d'azienda o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attività devono essere tempestivamente comunicate al soggetto gestore, che procede alle opportune verifiche, valutazioni e adempimenti e ne comunica l'esito al Ministero ai fini dell'eventuale approvazione delle variazioni medesime.

1-*ter*. Fino a quando le proposte di variazione di cui ai commi 1 e 1-*bis* non siano state approvate, il soggetto gestore sospende l'erogazione delle agevolazioni.

1-*quater*. Le variazioni diverse da quelle di cui ai commi 1 e 1-*bis* sono oggetto di verifica da parte del soggetto gestore nello svolgimento ordinario delle attività di erogazione delle agevolazioni».

Art. 4.

1. L'art. 12 del decreto ministeriale 6 agosto 2010 è così modificato:

a) al comma 1, primo periodo, dopo la parola «revocate» è inserita la parola «totalmente»;

b) al comma 1, terzo periodo, l'alinea è sostituita dalla seguente: «Fatto salvo quanto previsto all'art. 11, comma 2, sono inoltre revocate in tutto o in parte le agevolazioni qualora l'impresa beneficiaria:»;

c) al comma 1, lettera *e)*, alla fine, sono inserite le parole «, ovvero, nel caso previsto all'art. 4, comma 8, il programma di investimento non risulti, a giudizio del soggetto gestore, organico e funzionale»;

d) al comma 1, lettera *g)*, le parole «alieni l'azienda in tutto o in parte ovvero» sono soppresse e dopo la parola «diverso» sono inserite le parole «da quello di cui all'art. 4, comma 5,»;

e) al comma 1, la lettera *j)* è sostituita dalla seguente «*j)* salvi gravi e giustificati motivi, non trasmetta l'ultimo SAL entro il termine previsto all'art. 9, comma 7»;

f) al comma 1, lettera *k)*, le parole «non impieghi» sono sostituite dalle parole «non dimostri l'effettivo impiego di»;

g) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera *a)*, la revoca delle agevolazioni è parziale, in relazione alle spese ammesse alle agevolazioni afferenti ai beni oggetto di altre agevolazioni, qualora la rilevazione del mancato rispetto del divieto in argomento derivi dalla segnalazione dell'impresa beneficiaria e qualora quest'ultima intenda mantenere le altre dette agevolazioni; qualora il mancato rispetto sia rilevato nel corso degli accertamenti o dei controlli di cui agli articoli 9 e 11 senza che il soggetto beneficiario ne abbia dato precedente segnalazione, la revoca è totale.

1-*ter*. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera *d)*, la revoca è disposta in sede di risoluzione del contratto di finanziamento agevolato ed è commisurata alla quota di finanziamento non restituita.

1-*quater*. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera *f)*, la revoca delle agevolazioni è parziale ed è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, diretta-

mente o indirettamente, ai beni ivi indicati trasferiti, alienati o destinati a usi diversi da quelli previsti e al periodo di mancato utilizzo dei beni medesimi con riferimento al prescritto quinquennio ovvero triennio. Nel caso in cui il trasferimento, l'alienazione o la destinazione ad usi diversi da quelli previsti sia rilevata nel corso degli accertamenti o dei controlli di cui agli articoli 9 e 11 senza che l'impresa beneficiaria ne abbia dato comunicazione, la revoca è totale qualora il bene costituisca un elemento essenziale del ciclo produttivo ovvero il relativo valore sia almeno pari al 20% dell'investimento complessivo, altrimenti la revoca è parziale e commisurata all'intera spesa ammessa afferente, direttamente o indirettamente, al bene, indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo. Nel caso in cui il trasferimento, l'alienazione o la destinazione ad usi diversi da quelli previsti dei beni agevolati prima del prescritto quinquennio ovvero triennio costituisca una variazione sostanziale del programma stesso, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, la revoca è pari all'intera agevolazione concessa a fronte del programma approvato.

1-*quinquies*. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera *l)*, il Ministero fissa un termine non superiore a sessanta giorni per consentire all'impresa beneficiaria di regolarizzare la propria posizione. Trascorso inutilmente tale termine il Ministero medesimo procede alla revoca totale delle agevolazioni. Nei casi più gravi o nel caso di recidiva può essere disposta l'esclusione dell'impresa beneficiaria per un tempo fino a cinque anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni.

1-*sexies*. In tutte le altre ipotesi di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 8, la revoca delle agevolazioni è totale e i relativi contratti di finanziamento sono risolti dal soggetto gestore».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2012

Il Ministro: PASSERA

12A09380

DECRETO 9 agosto 2012.

Modifiche al decreto 6 agosto 2010, di adozione del bando di agevolazione di programmi di investimento finalizzati al perseguimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 novembre 2009, n. 278, concernente l'istituzione di un regime di aiuto in favore di investimenti produttivi ai sensi dell'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardanti le aree tecnologiche individuate dal comma 842 del medesimo articolo e per interventi ad esse connessi e collegati, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 8 luglio 2010, n. 157;

Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

Visto il regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010, pubblicato nella G.U.U.E. L158 del 24 giugno 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;

Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione europea il 28 novembre 2007 con decisione C(2007) 5618 def. cor. (G.U.U.E. C 90 dell'11 aprile 2008);

Visto il Programma operativo nazionale (PON) FESR «Ricerca e competitività» 2007-2013 per le regioni dell'obiettivo convergenza adottato con decisione della Commissione europea C(2007) 6882 del 21 dicembre 2007 e in particolare l'obiettivo operativo 4.2.1.1 «Rafforzamento del sistema produttivo (azione 1 "Interventi finalizzati al riposizionamento competitivo del sistema produttivo")» previsto dall'asse prioritario 2 del medesimo PON;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 211 del 9 settembre 2010, recante «Termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei programmi di investimento finalizzati al perseguimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale», adottato ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009 e nell'ambito dell'obiettivo operativo del PON «Ricerca e competitività» sopra indicato;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Vista la legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la costituzione di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 luglio 1999 che disciplina la composizione, le modalità di funzionamento e la determinazione del compenso delle commissioni ministeriali per la verifica finale sulla realizzazione dei programmi di investimento agevolati;

Considerata la necessità di adeguare le disposizioni del bando alle nuove norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, nonché di integrare la previsione relativa alle garanzie richieste per il rilascio dell'anticipazione sul contributo concesso in conto impianti, al fine

di consentire all'impresa beneficiaria di usufruire anche dell'opzione inerente alla polizza assicurativa;

Considerata, altresì, la necessità di armonizzare la disciplina che regola l'attività istruttoria demandata al soggetto gestore con l'attività di controllo di competenza del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, attraverso la previsione dell'effettuazione degli accertamenti finali di spesa da parte di apposite commissioni ministeriali, individuando la disciplina da applicare per la loro nomina nonché le fonti di copertura dei relativi oneri;

Ritenuto opportuno specificare la possibilità di graduazione delle revoche delle agevolazioni sulla base delle fattispecie previste nel bando;

Ritenuto, altresì, opportuno introdurre alcune semplificazioni concernenti le procedure di erogazione delle agevolazioni, prevedendo in particolare, che il sopralluogo del soggetto gestore presso l'impresa beneficiaria per la verifica fisica dei beni oggetto delle agevolazioni sia effettuato unicamente nell'ambito delle verifiche relative al primo e all'ultimo SAL;

Ritenuto, infine, opportuno semplificare la procedura concernente l'istruttoria delle variazioni del programma o dell'impresa beneficiaria;

Decreta:

Art. 1.

1. Il comma 10 dell'art. 5 del decreto ministeriale 6 agosto 2010 citato nelle premesse è soppresso.

Art. 2.

1. L'art. 9 del decreto ministeriale 6 agosto 2010 è così modificato:

a) al comma 2, primo periodo, le parole «rilasciata da primario istituto bancario» sono sostituite dalle parole «ovvero di polizza assicurativa rilasciata a favore del soggetto gestore»;

b) al comma 5, primo periodo, le parole «previo sopralluogo presso l'azienda beneficiaria e» sono sostituite dalla parola «previa»;

c) al comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In concomitanza alle verifiche relative al primo e all'ultimo SAL, il soggetto gestore procederà, mediante sopralluogo presso l'azienda beneficiaria, alla verifica fisica degli investimenti realizzati.»;

d) al comma 5, quarto periodo, le parole «precedente art. 5, comma 10» sono sostituite dalle parole «comma 6, lettera *e)*, del presente articolo,»;

e) al comma 6, lettera *e)*, alinea, è soppressa la parola «congiunta» e le parole «Presidente del consiglio di amministrazione e dal Presidente del collegio sindacale» sono sostituite dalle parole «legale rappresentante o da un suo procuratore speciale»;

f) al comma 6, le lettere *f)*, *g)* e *h)* sono soppresse;

g) al comma 6, lettera *j)*, le parole «di cui ai precedenti punti *b)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *i)*» sono sostituite dalle parole «di cui alle precedenti lettere *b)*, *d)*, *e)* e *i)*»;

h) al comma 6, penultimo periodo, le parole «di cui ai precedenti punti *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*» sono sostituite dalle parole «di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *i)*»;

i) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-*bis*. Qualora necessario, il soggetto gestore può richiedere all'impresa beneficiaria di fornire, anche in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ulteriori dati e informazioni.

6-*ter*. Per quanto riguarda il contributo alla spesa di cui all'art. 6, comma 1, il soggetto gestore comunica all'impresa beneficiaria, entro trenta giorni dalla concessione delle agevolazioni, la documentazione da allegare alle richieste di erogazione delle quote di contributo»;

l) al comma 7, alla fine del secondo periodo, prima del punto, sono inserite le parole «e trasmette una relazione illustrativa dell'intero programma d'investimento realizzato e dei risultati conseguiti»;

m) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-*bis*. L'erogazione alle imprese di quanto trattenuto dal soggetto gestore ai sensi del comma 4 del presente articolo è subordinata all'accertamento finale sull'avvenuta realizzazione del programma, effettuato dal Ministero dello sviluppo economico tramite apposita commissione ministeriale nominata dal direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali ai sensi delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 22 luglio 1999, i cui esiti sono comunicati al soggetto gestore. Gli oneri relativi alla suddetta commissione sono posti a carico delle risorse dell'asse III "Assistenza tecnica e azioni di accompagnamento" del Programma operativo nazionale "Ricerca e competitività" 2007–2013.».

Art. 3.

1. L'art. 10 del decreto ministeriale 6 agosto 2010 è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le variazioni relative agli obiettivi del programma e alla localizzazione delle attività devono essere tempestivamente comunicate dall'impresa beneficiaria al soggetto gestore, fornendo una documentata motivazione. Il soggetto gestore effettua le verifiche istruttorie e ne comunica l'esito al Ministero ai fini dell'eventuale approvazione delle variazioni medesime»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Le variazioni conseguenti a operazioni societarie relative a fusione, scissione, cessione, conferimento d'azienda o di ramo d'azienda o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attività devono essere tempestivamente comunicate al soggetto gestore, che procede alle opportune verifiche, valutazioni e adempimenti e ne comunica l'esito al Ministero ai fini dell'eventuale approvazione delle variazioni medesime.

1-*ter*. Fino a quando le proposte di variazione di cui ai commi 1 e 1-*bis* non siano state approvate, il soggetto gestore sospende l'erogazione delle agevolazioni.

1-*quater*. Le variazioni diverse da quelle di cui ai commi 1 e 1-*bis* sono oggetto di verifica da parte del soggetto

gestore nello svolgimento ordinario delle attività di erogazione delle agevolazioni.».

Art. 4.

1. L'art. 12 del decreto ministeriale 6 agosto 2010 è così modificato:

a) al comma 1, primo periodo, dopo la parola «revocate» è inserita la parola «totalmente»;

b) al comma 1, terzo periodo, l'alinea è sostituita dalla seguente: «Fatto salvo quanto previsto all'art. 11, comma 2, sono inoltre revocate in tutto o in parte le agevolazioni qualora l'impresa beneficiaria:»;

c) al comma 1, lettera *e)*, alla fine, sono inserite le parole «, ovvero, nel caso previsto all'art. 4, comma 8, il programma di investimento non risulti, a giudizio del soggetto gestore, organico e funzionale»;

d) al comma 1, lettera *g)*, le parole «alieni l'azienda in tutto o in parte ovvero» sono soppresse e dopo la parola «diverso» sono inserite le parole «da quello di cui all'art. 4, comma 5,»;

e) al comma 1, la lettera *j)* è sostituita dalla seguente «*j)* salvi gravi e giustificati motivi, non trasmetta l'ultimo SAL entro il termine previsto all'art. 9, comma 7»;

f) al comma 1, lettera *k)*, le parole «non impieghi» sono sostituite dalle parole «non dimostri l'effettivo impiego di»;

g) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera *a)*, la revoca delle agevolazioni è parziale, in relazione alle spese ammesse alle agevolazioni afferenti ai beni oggetto di altre agevolazioni, qualora la rilevazione del mancato rispetto del divieto in argomento derivi dalla segnalazione dell'impresa beneficiaria e qualora quest'ultima intenda mantenere le altre dette agevolazioni; qualora il mancato rispetto sia rilevato nel corso degli accertamenti o dei controlli di cui agli articoli 9 e 11 senza che il soggetto beneficiario ne abbia dato precedente segnalazione, la revoca è totale.

1-*ter*. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera *d)*, la revoca è disposta in sede di risoluzione del contratto di finanziamento agevolato ed è commisurata alla quota di finanziamento non restituita.

1-*quater*. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera *f)*, la revoca delle agevolazioni è parziale ed è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, ai beni ivi indicati trasferiti, alienati o destinati a usi diversi da quelli previsti e al periodo di mancato utilizzo dei beni medesimi con riferimento al prescritto quinquennio ovvero triennio. Nel caso in cui il trasferimento, l'alienazione o la destinazione ad usi diversi da quelli previsti sia rilevata nel corso degli accertamenti o dei controlli di cui agli articoli 9 e 11 senza che l'impresa beneficiaria ne abbia dato comunicazione, la revoca è totale qualora il bene costituisca un elemento essenziale del ciclo produttivo ovvero il relativo valore sia almeno pari al 20% dell'investimento complessivo, altrimenti la revoca è parziale e commisurata all'intera spesa ammessa afferente, direttamente o indirettamente, al bene, indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo. Nel caso in cui il trasferimento, l'alienazione o la destinazione ad usi diversi da quelli previsti dei beni agevolati prima del prescritto quinquennio ovvero triennio costituisca una variazione sostanziale del programma stesso, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, la revoca è pari all'intera agevolazione concessa a fronte del programma approvato.

1-*quinquies*. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera *l)*, il Ministero fissa un termine non superiore a sessanta giorni per consentire all'impresa beneficiaria di regolarizzare la propria posizione. Trascorso inutilmente tale termine il Ministero medesimo procede alla revoca totale delle agevolazioni. Nei casi più gravi o nel caso di recidiva può essere disposta l'esclusione dell'impresa beneficiaria per un tempo fino a cinque anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni.

1-*sexies*. In tutte le altre ipotesi di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 8, la revoca delle agevolazioni è totale e i relativi contratti di finanziamento sono risolti dal soggetto gestore.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2012

Il Ministro: PASSERA

12A09381

DECRETO 9 agosto 2012.

Modifiche al decreto 6 agosto 2010, di adozione del bando per l'agevolazione di programmi di investimento riguardanti la produzione di beni strumentali funzionali allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili e al risparmio energetico nell'edilizia.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 novembre 2009, n. 278, concernente l'istituzione di un regime di aiuto in favore di investimenti produttivi ai sensi dell'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardanti le aree tecnologiche individuate dal comma 842 del medesimo articolo e per interventi ad esse connessi e collegati, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 8 luglio 2010, n. 157;

Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

Visto il regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010, pubblicato nella G.U.U.E. L158 del 24 giugno 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regio-

nale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;

Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione europea il 28 novembre 2007 con decisione C(2007) 5618 def. cor. (G.U.U.E. C 90 dell'11 aprile 2008);

Visto il Programma operativo interregionale (POI) «Energie rinnovabili e risparmio energetico» 2007-2013 per le regioni dell'obiettivo Convergenza adottato con decisione della Commissione europea C(2007) 6820 del 20 dicembre 2007 e in particolare le linee di attività 1.2. «Interventi a sostegno dello sviluppo dell'imprenditoria collegata alla ricerca e all'applicazione di tecnologie innovative nel settore delle fonti rinnovabili» e 2.1 «Interventi a sostegno dell'imprenditorialità collegata al risparmio energetico con particolare riferimento alla creazione di imprese ed alle reti»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 212 del 10 settembre 2010, recante «Termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei programmi di investimento riguardanti la produzione di beni strumentali funzionali allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili e al risparmio energetico nell'edilizia», adottato ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009 e nell'ambito delle linee di attività del POI «Energie rinnovabili e risparmio energetico» sopra indicate;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Vista la legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la costituzione di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 luglio 1999 che disciplina la composizione, le modalità di funzionamento e la determinazione del compenso delle commissioni ministeriali per la verifica finale sulla realizzazione dei programmi di investimento agevolati;

Considerata la necessità di adeguare le disposizioni del bando alle nuove norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, nonché di integrare la previsione relativa alle garanzie richieste per il rilascio dell'anticipazione sul contributo concesso in conto impianti, al fine di consentire all'impresa beneficiaria di usufruire anche dell'opzione inerente alla polizza assicurativa;

Considerata, altresì, la necessità di armonizzare la disciplina che regola l'attività istruttoria demandata al soggetto gestore con l'attività di controllo di competenza del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, attraverso la previsione dell'effettuazione degli accertamenti finali di spesa da parte di apposite commissioni ministeriali, individuando la disciplina da applicare per la loro nomina nonché le fonti di copertura dei relativi oneri;

Ritenuto opportuno specificare la possibilità di graduazione delle revoche delle agevolazioni sulla base delle fattispecie previste nel bando;

Ritenuto, altresì, opportuno introdurre alcune semplificazioni concernenti le procedure di erogazione delle agevolazioni, prevedendo in particolare, che il sopralluogo del soggetto gestore presso l'impresa beneficiaria per la verifica fisica dei beni oggetto delle agevolazioni sia effettuato unicamente nell'ambito delle verifiche relative al primo e all'ultimo SAL;

Ritenuto, infine, opportuno semplificare la procedura concernente l'istruttoria delle variazioni del programma o dell'impresa beneficiaria;

Decreta:

Art. 1.

1. Il comma 10 dell'art. 5 del decreto ministeriale 6 agosto 2010 citato nelle premesse è soppresso.

Art. 2.

1. L'art. 9 del decreto ministeriale 6 agosto 2010 è così modificato:

a) al comma 2, primo periodo, le parole «rilasciata da primario istituto bancario» sono sostituite dalle parole «ovvero di polizza assicurativa rilasciata a favore del soggetto gestore»;

b) al comma 5, primo periodo, le parole «previo sopralluogo presso l'azienda beneficiaria e» sono sostituite dalla parola «previa»;

c) al comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In concomitanza alle verifiche relative al primo e all'ultimo SAL, il soggetto gestore procederà, mediante sopralluogo presso l'azienda beneficiaria, alla verifica fisica degli investimenti realizzati.»;

d) al comma 5, quarto periodo, le parole «precedente art. 5, comma 10» sono sostituite dalle parole «comma 6, lettera *e)*, del presente articolo,»;

e) al comma 6, lettera *e)*, alinea, è soppressa la parola «congiunta» e le parole «Presidente del consiglio di amministrazione e dal Presidente del collegio sindacale» sono sostituite dalle parole «legale rappresentante o da un suo procuratore speciale»;

f) al comma 6, le lettere *f)*, *g)* e *h)* sono soppresse;

g) al comma 6, lettera *j)*, le parole «di cui ai precedenti punti *b)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *i)*» sono sostituite dalle parole «di cui alle precedenti lettere *b)*, *d)*, *e)* e *i)*»;

h) al comma 6, penultimo periodo, le parole «di cui ai precedenti punti *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*» sono sostituite dalle parole «di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *i)*»;

i) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-*bis*. Qualora necessario, il soggetto gestore può richiedere all'impresa beneficiaria di fornire, anche in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ulteriori dati e informazioni.

6-*ter*. Per quanto riguarda il contributo alla spesa di cui all'art. 6, comma 1, il soggetto gestore comunica all'im-

presa beneficiaria, entro trenta giorni dalla concessione delle agevolazioni, la documentazione da allegare alle richieste di erogazione delle quote di contributo»;

l) al comma 7, alla fine del secondo periodo, prima del punto, sono inserite le parole «e trasmette una relazione illustrativa dell'intero programma d'investimento realizzato e dei risultati conseguiti»;

m) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-*bis*. L'erogazione alle imprese di quanto trattenuto dal soggetto gestore ai sensi del comma 4 del presente articolo è subordinata all'accertamento finale sull'avvenuta realizzazione del programma, effettuato dal Ministero dello sviluppo economico tramite apposita commissione ministeriale nominata dal direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali ai sensi delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 22 luglio 1999, i cui esiti sono comunicati al soggetto gestore. Gli oneri relativi alla suddetta commissione sono posti a carico delle risorse dell'asse III "Assistenza tecnica e azioni di accompagnamento" del Programma operativo interregionale "Energie rinnovabili e risparmio energetico" 2007-2013».

Art. 3.

1. L'art. 10 del decreto ministeriale 6 agosto 2010 è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le variazioni relative agli obiettivi del programma e alla localizzazione delle attività devono essere tempestivamente comunicate dall'impresa beneficiaria al soggetto gestore, fornendo una documentata motivazione. Ai fini delle relative valutazioni, il soggetto gestore si avvale degli esperti incaricati ai sensi dell'art. 8, comma 2. Il soggetto gestore effettua le verifiche istruttorie e ne comunica l'esito al Ministero ai fini dell'eventuale approvazione delle variazioni medesime»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Le variazioni conseguenti a operazioni societarie relative a fusione, scissione, cessione, conferimento d'azienda o di ramo d'azienda o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attività devono essere tempestivamente comunicate al soggetto gestore, che procede alle opportune verifiche, valutazioni e adempimenti e ne comunica l'esito al Ministero ai fini dell'eventuale approvazione delle variazioni medesime.

1-*ter*. Fino a quando le proposte di variazione di cui ai commi 1 e 1-*bis* non siano state approvate, il soggetto gestore sospende l'erogazione delle agevolazioni.

1-*quater*. Le variazioni diverse da quelle di cui ai commi 1 e 1-*bis* sono oggetto di verifica da parte del soggetto gestore nello svolgimento ordinario delle attività di erogazione delle agevolazioni.».

Art. 4.

1. L'art. 12 del decreto ministeriale 6 agosto 2010 è così modificato:

a) al comma 1, primo periodo, dopo la parola «revocate» è inserita la parola «totalmente»;

b) al comma 1, terzo periodo, l'alinea è sostituita dalla seguente: «Fatto salvo quanto previsto all'art. 11, comma 2, sono inoltre revocate in tutto o in parte le agevolazioni qualora l'impresa beneficiaria:»;

c) al comma 1, lettera *e)*, alla fine, sono inserite le parole «, ovvero, nel caso previsto all'art. 4, comma 7, il programma di investimento non risulti, a giudizio del soggetto gestore, organico e funzionale»;

d) al comma 1, lettera *g)*, le parole «alieni l'azienda in tutto o in parte ovvero» sono soppresse e dopo la parola «diverso» sono inserite le parole «da quello di cui all'art. 4, comma 4,»;

e) al comma 1, la lettera *j)* è sostituita dalla seguente «*j)* salvi gravi e giustificati motivi, non trasmetta l'ultimo SAL entro il termine previsto all'art. 9, comma 7»;

f) al comma 1, lettera *k)*, le parole «non impieghi» sono sostituite dalle parole «non dimostri l'effettivo impiego di»;

g) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera *a)*, la revoca delle agevolazioni è parziale, in relazione alle spese ammesse alle agevolazioni afferenti ai beni oggetto di altre agevolazioni, qualora la rilevazione del mancato rispetto del divieto in argomento derivi dalla segnalazione dell'impresa beneficiaria e qualora quest'ultima intenda mantenere le altre dette agevolazioni; qualora il mancato rispetto sia rilevato nel corso degli accertamenti o dei controlli di cui agli articoli 9 e 11 senza che il soggetto beneficiario ne abbia dato precedente segnalazione, la revoca è totale.

1-*ter*. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera *d)*, la revoca è disposta in sede di risoluzione del contratto di finanziamento agevolato ed è commisurata alla quota di finanziamento non restituita.

1-*quater*. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera *f)*, la revoca delle agevolazioni è parziale ed è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, ai beni ivi indicati trasferiti, alienati o destinati a usi diversi da quelli previsti e al periodo di mancato utilizzo dei beni medesimi con riferimento al prescritto quinquennio ovvero triennio. Nel caso in cui il trasferimento, l'alienazione o la destinazione ad usi diversi da quelli previsti sia rilevata nel corso degli accertamenti o dei controlli di cui agli articoli 9 e 11 senza che l'impresa beneficiaria ne abbia dato comunicazione, la revoca è totale qualora il bene costituisca un elemento essenziale del ciclo produttivo ovvero il relativo valore sia almeno pari al 20% dell'investimento complessivo, altrimenti la revoca è parziale e commisurata all'intera spesa ammessa afferente, direttamente o indirettamente, al bene, indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo. Nel caso in cui il trasferimento, l'alienazione o la destinazione ad usi diversi da quelli previsti dei beni agevolati prima del prescritto quinquennio ovvero triennio costituisca una variazione sostanziale del programma stesso, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, la revoca è pari all'intera agevolazione concessa a fronte del programma approvato.

1-*quinquies*. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera *l)*, il Ministero fissa un termine non superiore a sessanta giorni

per consentire all'impresa beneficiaria di regolarizzare la propria posizione. Trascorso inutilmente tale termine il Ministero medesimo procede alla revoca totale delle agevolazioni. Nei casi più gravi o nel caso di recidiva può essere disposta l'esclusione dell'impresa beneficiaria per un tempo fino a cinque anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni.

1-*sexies*. In tutte le altre ipotesi di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 7, la revoca delle agevolazioni è totale e i relativi contratti di finanziamento sono risolti dal soggetto gestore.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2012

Il Ministro: PASSERA

12A09382

DECRETO 14 agosto 2012.

Proroga dell'autorizzazione alla certificazione CE degli ascensori ai sensi della direttiva europea 95/16/CE sugli ascensori e s.m.i. all'organismo Certificazioni S.r.l., in Imola.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/1993;

Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dei 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55 di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 "Designazione di «Accrediti» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.";

Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, tra le altre, della Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Visto il decreto di autorizzazione alla certificazione CE rilasciato ai sensi della direttiva 95/16/CE per gli allegati V «Esame CE del tipo (Modulo *B)*», VI «Esame Finale» e X «Verifica di unico prodotto (Modulo *G)*», a favore dell'Organismo Certificazioni — S. r. l. con sede legale in Via 1° Maggio, 86/C- 40026 Imola (BO) , del 18 giugno 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 5 agosto 2009;

Vista l'istanza di autorizzazione e di proroga dell'autorizzazione alla certificazione CE presentata dall'Organismo certificazioni - S.r.l., ai sensi del decreto del Presidente, della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 di recepimento della Direttiva 95/16/CE per l'allegato V «Esame CE del tipo (Modulo *B)*», allegato VI «Esame Finale» e allegato X «Verifica di unico prodotto (Modulo *G)*», ritenuta ricevibile e acquisita in atti al prot. n. 132796 dell'8 giugno 2012;

Considerato che a seguito del decreto 22 dicembre 2009 di designazione di ACCREDIA, quale unico Organismo

Nazionale Italiano di Accreditamento, è stato attivato da subito il ricorso al sistema di delega dell'accreditamento per il settore c.d. cogente in attuazione del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che pone norme, tra l'altro, in materia di accreditamento;

Acquisito che l'organismo citato ha presentato ad Accredia in data 15 dicembre 2011 domanda di accreditamento per l'allegato V «Esame CE del tipo (Modulo *B)*» allegato VI «Esame Finale» e allegato X «Verifica di unico prodotto (Modulo *G)*» e per gli artt. 13 «Verifiche periodiche» e 14 «Verifiche straordinarie», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 citato;

Considerato che i tempi di espletamento dell'attività di Accredia non consentono il rilascio da parte di questo Ministero del decreto di autorizzazione in modo da non determinare soluzione di continuità con l'autorizzazione scaduta;

Considerato che, nel periodo di vigenza delle precedenti autorizzazioni, non sono stati formulati rilievi di inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, né è stata constatata la mancata osservanza dei criteri minimi, fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Considerato che ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 possono effettuare le verifiche periodiche e quelle straordinarie sugli ascensori gli organismi di certificazione notificati per le valutazioni di conformità di cui agli allegati VI o X;

Ritenuto opportuno consentire all'Organismo sopra citato di continuare le attività specificate all'art. l del presente decreto per tutto il tempo necessario all'ottenimento dell'accreditamento da parte di Accredia;

Sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in ottemperanza al disposto art. 9, comma 2) del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 con nota del 31 luglio 2012

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo Certificazioni - S.r.l. è autorizzato al proseguimento dell'esercizio delle attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 95/16/CE, per gli allegati di seguito riportati:

a) Allegato VI: Esame finale;

b) Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo *G)*.

2. L'organismo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, può effettuare verifiche periodiche e straordinarie sugli ascensori.

3. La presente autorizzazione ha validità fino alla data del 31 dicembre 2012 ed esplica la sua vigenza solo ed esclusivamente nell'ambito del territorio nazionale.

4. L'utilizzo dell'autorizzazione ministeriale fuori dal territorio nazionale per le attività di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo determina provvedimento di revoca da parte di questa Amministrazione.

Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato, nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne é destinatario.

Roma, 14 agosto 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A09366

DECRETO 14 agosto 2012.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE alla società Ente Certificazione Macchine S.r.l., in Savignano sul Panaro, in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione, ai sensi della direttiva 23/73/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55 di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 lu-

glio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva sopracitata;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626 di attuazione della direttiva n. 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;

Vista la direttiva 2006/95/CE che codifica la direttiva 73/23/CEE;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "ACCREDIA" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.»;

Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento – ACCREDIA - il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, tra le altre, della Direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;

Vista l'istanza della società Ente Certificazione Macchine Srl del 19 luglio 2012, prot. n. 161263 volta a svolgere attività di valutazione di conformità di cui alla direttiva 23/73/CEE citata;

Acquisita la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia del 20 giugno 2012, acquisita in data 28 giugno 2012, n. 148184 con la quale è rilasciato alla società Ente Certificazione Macchine Srl, l'accreditamento per la norma UNI CEI EN 45011:1999 per la direttiva 23/73/CEE;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

Decretano:

Art. 1.

1. La società Ente Certificazione Macchine Srl con sede legale in via Mincio, 386 – 41056 Savignano sul Panaro (MO) è designata ai sensi dell'art. 6 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, quale organismo notificato in grado di elaborare, in caso di contestazione. relazioni di conformità alle regole di sicurezza di cui all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977. n. 791 in applicazione dell'art. 8 della direttiva 73/23/CEE;

2. Il suddetto organismo è designato altresì, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 626, a rendere pareri alla Commissione Europea circa le misure nazionali concernenti il materiale elettrico in applicazione dell'art. 9 della direttiva n. 73/23/CEE:

Art. 2.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.

3. L'organismo mette a disposizione della Divisione XIV, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione ha la validità di 4 anni a partire dal 20 giugno 2012 (data di delibera di accreditamento) ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell'Organismo di certificazione.

L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di deter-

minazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, previsto all'art. 11, comma 2, - 1-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato in preambolo, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 5.

1. Qualora i Ministeri di cui al precedente articolo, accertino o siano informati che l'organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui alla direttiva 23/73/CEE o non adempie ai suoi obblighi, questi limitano, sospendono o revocano l'autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 6.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 14 agosto 2012

Il direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico
VECCHIO

Il direttore generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
MASTROPIETRO

12A09372

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 6 agosto 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Messina.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Messina dal giorno 16 luglio 2012 a tutta la giornata del 18 luglio 2012.

Motivazioni:

le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa della virtualizzazione del server censuario catastale, l'Ufficio provinciale di Messina non ha potuto svolgere con regolarità i servizi istituzionali di competenza.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazione dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo n. 32/2001, art. 10;

regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio.

Palermo, 6 agosto 2012

Il direttore regionale: PELLEGRINI

12A09337

DECRETO 6 agosto 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Lecce.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il Regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle Direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate Direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota prot. n. 7190 del 25 luglio 2012 con la quale il direttore dell'Ufficio provinciale di Lecce ha comunicato che il sistema informatizzato catastale dell'ufficio, ad esclusione di quello dei Servizi di pubblicità immobiliare, non ha funzionato per un guasto informatico causato, probabilmente, dal maltempo e che durante tale lasso di tempo non è stato possibile il collegamento all'applicazione «Territorio WEB», alla Posta Elettronica, al protocollo ASP e a qualunque sito di Internet Explorer;

Accertato che l'irregolare funzionamento del succitato ufficio è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente della regione Puglia, che in data 31 luglio 2012 con nota prot. n. 998/12 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecce - Servizi catastali dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 24 luglio 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 6 agosto 2012

Il direttore regionale: PANETTA

12A09338

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 8 agosto 2012.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale Pioglitazone Actavis Group, autorizzato con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione n. 545/2012).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale PIOGLITAZONE ACTAVIS GROUP (pioglitazone) autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 15/03/2012 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/12/756/001 «15 mg compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 14 compresse:

EU/1/12/756/002 «15 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 28 compresse;

EU/1/12/756/003 «15 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 30 compresse;

EU/1/12/756/004 «15 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 50 compresse;

EU/1/12/756/005 «15 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 56 compresse;

EU/1/12/756/006 «15 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 84 compresse;

EU/1/12/756/007 «15 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 90 compresse;

EU/1/12/756/008 «15 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 98 compresse;

EU/1/12/756/009 «15 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 100 compresse;

EU/1/12/756/010 «30 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 14 compresse;

EU/1/12/756/011 «30 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 28 compresse;

EU/1/12/756/012 «30 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 30 compresse;

EU/1/12/756/013 «30 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 50 compresse;

EU/1/12/756/014 «30 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 56 compresse;

EU/1/12/756/015 «30 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 84 compresse;

EU/1/12/756/016 «30 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 90 compresse;

EU/1/12/756/017 «30 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 98 compresse;

EU/1/12/756/018 «30 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 100 compresse;

EU/1/12/756/019 «45 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 14 compresse;

EU/1/12/756/020 «45 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 28 compresse;

EU/1/12/756/021 «45 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 30 compresse;

EU/1/12/756/022 «45 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 50 compresse;

EU/1/12/756/023 «45 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 56 compresse;

EU/1/12/756/024 «45 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 84 compresse;

EU/1/12/756/025 «45 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 90 compresse;

EU/1/12/756/026 «45 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 98 compresse;

EU/1/12/756/027 «45 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 100 compresse.

Titolare A.I.C.: Actavis Group PTC EHF.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante nor-

me sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Vistoil decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE, ed in particolare l'art. 14, comma 2 che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ACTAVIS GROUP PTC EHF ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 16 luglio 2012;

Vista la deliberazione n. 26 del 26 luglio 2012 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale PIOGLITAZONE ACTAVIS GROUP (pioglitazone) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

«15 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 14 compresse;

A.I.C. n. 041996012/E (in base 10) 181MRD (in base 32);

«15 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 28 compresse;

A.I.C. n. 041996024/E (in base 10) 181MRS (in base 32);

«15 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 30 compresse;

A.I.C. n. 041996036/E (in base 10) 181MS4 (in base 32);

«15 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 50 compresse;

A.I.C. n. 041996048/E (in base 10) 181MSJ (in base 32);

«15 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 56 compresse;

A.I.C. n. 041996051/E (in base 10) 181MSM (in base 32);

«15 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 84 compresse;

A.I.C. n. 041996063/E (in base 10) 181MSZ (in base 32);

«15 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 90 compresse;

A.I.C. n. 041996075/E (in base 10) 181MTC (in base 32);

«15 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 98 compresse;

A.I.C. n. 041996087/E (in base 10) 181MTR (in base 32);

«15 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 100 compresse;

A.I.C. n. 041996099/E (in base 10) 181MU3 (in base 32);

«30 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 14 compresse;

A.I.C. n. 041996101/E (in base 10) 181MU5 (in base 32);

«30 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 28 compresse;

A.I.C. n. 041996113/E (in base 10) 181MUK (in base 32);

«30 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 30 compresse;

A.I.C. n. 041996125/E (in base 10) 181MUX (in base 32);

«30 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 50 compresse;

A.I.C. n. 041996137/E (in base 10) 181MV9 (in base 32);

«30 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 56 compresse;

A.I.C. n. 041996149/E (in base 10) 181MVP (in base 32);

«30 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 84 compresse;

A.I.C. n. 041996152/E (in base 10) 181MVS (in base 32);

«30 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 90 compresse;

A.I.C. n. 041996164/E (in base 10) 181MW4 (in base 32);

«30 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 98 compresse;

A.I.C. n. 041996176/E (in base 10) 181MWJ (in base 32);

«30 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 100 compresse;

A.I.C. n. 041996188/E (in base 10) 181MWW (in base 32);

«45 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 14 compresse;

A.I.C. n. 041996190/E (in base 10) 181MWY (in base 32);

«45 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 28 compresse;

A.I.C. n. 041996202/E (in base 10) 181MXB (in base 32);

«45 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 30 compresse;

A.I.C. n. 041996214/E (in base 10) 181MXQ (in base 32);

«45 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 50 compresse;

A.I.C. n. 041996226/E (in base 10) 181MY2 (in base 32);

«45 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 56 compresse;

A.I.C. n. 041996238/E (in base 10) 181MYG (in base 32);

«45 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 84 compresse;

A.I.C. n. 041996240/E (in base 10) 181MYJ (in base 32);

«45 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 90 compresse;

A.I.C. n. 041996253/E (in base 10) 181MYX (in base 32);

«45 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 98 compresse;

A.I.C. n. 041996265/E (in base 10) 181MZ9 (in base 32);

«45 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 100 compresse;

A.I.C. n. 041996277/E (in base 10) 181MZP (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: Pioglitazone è indicato nel trattamento del diabete mellito di tipo 2:

in monoterapia: in pazienti adulti (in particolare pazienti sovrappeso) non adeguatamente controllati dalla dieta e dall'esercizio fisico per i quali il trattamento con metformina è inappropriato a causa di controindicazioni o intolleranza;

in duplice terapia orale in combinazione con:

metformina, in pazienti adulti (in particolare pazienti sovrappeso) con insufficiente controllo glicemico nonostante la massima dose tollerata di monoterapia con metformina;

una sulfonilurea, solo in pazienti adulti che mostrano intolleranza a metformina o per i quali metformina è controindicata, con insufficiente controllo glicemico nonostante la massima dose tollerata di monoterapia con una sulfonilurea;

in triplice terapia orale in combinazione con:

metformina e una sulfonilurea, in pazienti adulti (in particolare pazienti sovrappeso) con insufficiente controllo glicemico nonostante la duplice terapia orale;

pioglitazone è anche indicato in combinazione con insulina nei pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2 che non raggiungono un sufficiente controllo glicemico con insulina, per i quali l'uso di metformina è inappropriato a causa di controindicazioni o intolleranza.

Dopo l'inizio della terapia con pioglitazone, i pazienti devono essere rivalutati dopo 3-6 mesi per verificare l'adeguatezza della risposta al trattamento (ad esempio, la riduzione della HbA1c). Nei pazienti che non rispondono adeguatamente, il trattamento con pioglitazone deve essere interrotto. Alla luce dei potenziali rischi di una terapia prolungata, i prescrittori devono confermare, in occasio-

ne delle visite successive, che i benefici del trattamento con pioglitazone siano mantenuti.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale PIOGLITAZONE ACTAVIS GROUP (pioglitazone) è classificata come segue:

Confezioni:

«15 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 28 compresse;

A.I.C. n. 041996024/E (in base 10) 181MRS (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 11,98;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 22,46;

«30 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 28 compresse;

A.I.C. n. 041996113/E (in base 10) 181MUK (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 18,28;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 34,28;

«45 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 28 compresse;

A.I.C. n. 041996202/E (in base 10) 181MXB (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 18,28;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 34,28.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale PIOGLITAZONE ACTAVIS GROUP (pioglitazone) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 — PHT Prontuario della distribuzione diretta —, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 5.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 8 agosto 2012

Il direttore generale: PANI

12A09245

DETERMINAZIONE 8 agosto 2012.

Riclassificazione del medicinale Ayrinal (bilastina), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 546/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vistoil decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Menarini International Operations Luxembourg S.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale AYRINAL;

Vista la domanda con la quale la ditta Menarini International Operations Luxembourg S.A. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni da 10 e 20 compresse in blister AL/AL da 20 mg compresse;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 16 luglio 2012;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale AYRINAL (bilastina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«20 mg compresse» 10 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 040854010/M (in base 10) 16YSHU (in base 32);

classe di rimborsabilità: C;

«20 mg compresse» 20 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 040854022/M (in base 10) 16YSJ6 (in base 32);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale AYRINAL (bilastina) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 8 agosto 2012

Il direttore generale: PANI

12A09246

DETERMINAZIONE 8 agosto 2012.

Riclassificazione del medicinale Bisoprololo Aurobindo Pharma Italia, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 547/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vistoil decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione della confezione da 7,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister AL-AL;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 16 luglio 2012;

Vista la deliberazione n. 26 del 26 luglio 2012 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA (bisoprololo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«7,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL-AL;

A.I.C. n. 041498344/M (in base 10) 17LFR8 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 2,21;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 4,15.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA (bisoprololo) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 8 agosto 2012

Il direttore generale: PANI

12A09247

DETERMINAZIONE 8 agosto 2012.

Riclassificazione del medicinale Idarubicina Mylan Generics, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 548/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vistoil decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Mylan S.p.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale IDARUBICINA MYLAN GENERICS;

Vista la domanda con la quale la ditta Mylan S.p.A. ha chiesto la riclassificazione della confezione da 1 mg/ml soluzione per infusione 1 flaconcino vetro da 5 mg/5 ml;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 16 luglio 2012;

Vista la deliberazione n. 26 del 26 luglio 2012 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale IDARUBICINA MYLAN GENERICS (idarubicina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«1 mg/ml soluzione per infusione» 1 flaconcino vetro da 5 mg/5 ml;

A.I.C. n. 040707010/M (in base 10) 16U8Y2 (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 57,28;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 94,53.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale IDARUBICINA MYLAN GENERICS (idarubicina) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 8 agosto 2012

Il direttore generale: PANI

12A09248

DETERMINAZIONE 8 agosto 2012.

Riclassificazione del medicinale Olisir (bilastina), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 549/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *G.U.* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Menarini International Operations Luxembourg S.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale OLISIR;

Vista la domanda con la quale la ditta Menarini International Operations Luxembourg S.A. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni da 10 e 20 compresse in blister AL/AL da 20 mg compresse;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 16 luglio 2012;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale OLISIR (bilastina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione «20 mg compresse» 10 compresse in blister AL/AL

AIC N. 041044013/M (in base 10) 174L1F (in base 32)

Classe di rimborsabilità C

Confezione «20 mg compresse» 20 compresse in blister AL/AL

AIC N. 041044025/M (in base 10) 174L1T (in base 32)

Classe di rimborsabilità C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale OLISIR (bilastina) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 8 agosto 2012

Il direttore generale: PANI

12A09249

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 agosto 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2337
Yen	97,97
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,020
Corona danese	7,4459
Lira Sterlina	0,78515
Fiorino ungherese	278,78
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6963
Zloty polacco	4,0806
Nuovo leu romeno	4,4914
Corona svedese	8,2766
Franco svizzero	1,2011
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,3295
Kuna croata	7,4623
Rublo russo	39,3950
Lira turca	2,2247

Dollaro australiano	1,1829
Real brasiliano	2,4948
Dollaro canadese	1,2195
Yuan cinese	7,8445
Dollaro di Hong Kong	9,5680
Rupia indonesiana	11728,32
Shekel israeliano	4,9706
Rupia indiana	68,7360
Won sudcoreano	1400,39
Peso messicano	16,3281
Ringgit malese	3,8649
Dollaro neozelandese	1,5301
Peso filippino	52,344
Dollaro di Singapore	1,5452
Baht tailandese	38,886
Rand sudafricano	10,2738

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A09438

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 agosto 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2300
Yen	97,82
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,905
Corona danese	7,4456
Lira Sterlina	0,78345
Fiorino ungherese	277,84
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Zloty polacco	4,0697
Nuovo leu romeno	4,4958
Corona svedese	8,2339
Franco svizzero	1,2010
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,3130
Kuna croata	7,4694
Rublo russo	39,4883
Lira turca	2,2161
Dollaro australiano	1,1784
Real brasiliano	2,4817
Dollaro canadese	1,2167
Yuan cinese	7,8235
Dollaro di Hong Kong	9,5412
Rupia indonesiana	11686,50
Shekel israeliano	4,9590
Rupia indiana	68,5100
Won sudcoreano	1396,50
Peso messicano	16,1413
Ringgit malese	3,8480
Dollaro neozelandese	1,5230
Peso filippino	52,148
Dollaro di Singapore	1,5432
Baht tailandese	38,771
Rand sudafricano	10,2264

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A09439

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, recante: «Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario.».

Il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, recante: "Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario.", non e' stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 148 del 27 giugno 2012.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicata nel supplemento ordinario n.173/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 189 del 14 agosto 2012, "restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, non convertite in legge."

12A09436

Comunicato relativo all'estratto del decreto 26 luglio 2012, concernente l'elenco di notai dispensandi per limiti di età. Terzo quadrimestre 2012.

Con D.D. 23 agosto 2012 il decreto dirigenziale 26 luglio 2012, con il quale è stata disposta la dispensa per limite di età, con decorrenza dal 9 settembre 2012, del notaio Anastasi Emilia - Ernesta - Maria, nata a Pescara il 9 settembre 1937, è corretto nella parte dispositiva relativamente al distretto notarile di appartenenza del medesimo notaio indicando «Termini Imerese», anziché «Palermo», come erroneamente riportato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 13 agosto 2012.

12A09450

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Daiprim» 200 mg/ml + 40 mg/ml, Sulfamonometossina sodica + Trimetoprim, soluzione iniettabile per bovini e suini.

Estratto provvedimento n. 647 dell'8 agosto 2012

Specialità medicinale per uso veterinario DAIPRIM 200 mg/ml + 40 mg/ml, sulfamonometossina sodica + trimetoprim, soluzione iniettabile per bovini e suini.

Confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102009038;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102009026.

Titolare A.I.C.: Izo S.p.A., con sede in via A. Bianchi n. 9 - 25124 Brescia, codice fiscale 00291440170.

Oggetto del provvedimento:

variazione: modifica tempi di attesa;

variazione tipo II: aggiornamento del dossier di tecnica farmaceutica.

A seguito della procedura di revisione della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto (decreto ministeriale 4 marzo 2005), esclusivamente per le confezioni indicate, vengono modificati i tempi di attesa: peri bovini: carne e visceri da 14 a 13 giorni e il latte da 96 ore (8 mungiture) a 120 ore (10 mungiture) e per i suini: carne e visceri da 14 a 20 giorni.

I tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

bovini:

carne e visceri: 13 giorni;

latte: 120 ore (10 mungiture);

suini: carne e visceri: 20 giorni.

Si autorizza altresì, per le sole confezioni in oggetto, l'aggiornamento della parte II del dossier di registrazione.

In particolare si autorizzano le seguenti variazioni:

modifica della validità del prodotto finito dopo prima apertura: da consumare immediatamente a 28 giorni.

Pertanto la validità ora autorizzata è la seguente:

medicinale confezionato per la vendita: 24 mesi;

dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni;

modifica punto 6.4 speciali precauzioni per la conservazione del RCP e corrispondente punto del foglietto illustrativo che viene così autorizzato: «conservare a temperatura non superiore a 25°C. Proteggere dalla luce».

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro sessanta giorni.

Decorrenza di efficacia del provvedimento dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A09397

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei Biologi (ENPAB).

Con decreto interministeriale in data 26 luglio 2012, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è stata approvata la delibera adottata dall'assemblea straordinaria del consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi (ENPAB) in data 23 novembre 2011, come da verbale trasmesso con rogito redatto dal dott. Lorenzo Cavalaglio, notaio in Roma, (Repertorio n. 4155 - Raccolta n. 2797), cui è allegato sotto la lettera "A", lo statuto dell'ENPAB, nel testo certificato ed attestato dal rogito redatto dal dott. Lorenzo Cavalaglio, notaio in Roma, (Repertorio n. 4533 - Raccolta n. 3041), concernente modifiche statuarie.

12A09351

Approvazione della delibera adottata dal Comitato nazionale dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA).

Con ministeriale n. 36/0010907/MA004.A007/ING-L-112 del 13 luglio 2012 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata del Comitato nazionale dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) in data 24 e 25 maggio 2012, concernente modifiche al Regolamento interno per le riunioni del Comitato nazionale dei delegati.

12A09352

Approvazione della delibera n. 19/15GIU2012/VIICdA adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza Veterinari (ENPAV).

Con ministeriale n. 36/0012153/MA004.A007/VET-L-44 del 9 agosto 2012 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 19/15GIU2012/VIICdA adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (ENPAV) in data 15 giugno 2012, concernente la tabella dei coefficienti per la rivalutazione dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni, per l'anno 2013, di cui all'art. 47 del regolamento di attuazione dello statuto.

12A09353

Approvazione della delibera n. 12/17APR2012/VCDA adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei Veterinari (ENPAV).

Con ministeriale n. 36/0010994/MA004.A007/VET-L-43 del 17 luglio 2012 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 12/17APR2012/VCDA adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (ENPAV) in data 17 aprile 2012, recante: "Rettifica formale allegato tecnico per la definizione dei criteri e del metodo di valutazione per il computo del rendimento, art. 21, comma 10 R.A. ENPAV - Deliberazione relativa".

12A09354

Approvazione della delibera n. 84 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato

Con ministeriale n. 36/0011544/NOT-L-42 del 27 luglio 2012 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, la delibera n. 84 adottata, acquisito il parere dell'Assemblea dei rappresentanti, dal consiglio di amministrazione della cassa nazionale del notariato in data 8 giugno 2012, concernente l'aumento del 33% al 40%, dell'aliquota contributiva a carico dei notai in esercizio, a far data dal 1° luglio 2012.

12A09355

Approvazione della delibera adottata dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei Ragionieri e dei Periti commerciali.

Con ministeriale n. 36/0011545/RAG-L-66 del 27 luglio 2012 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Comitato dei delegati della cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e dei periti commerciali in data 8 giugno 2012, concernente modifiche agli articoli 48, 49 e 51 del regolamento di esecuzione.

12A09356

Approvazione della delibera n. 15 adottata dal Comitato di indirizzo dell'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI).

Con ministeriale n. 36/0011958/MA004.A007/OSI-L-67 del 6 agosto 2012 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 15 adottata dal comitato di indirizzo dell'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI) in data 24 giugno 2012, recante: "Approvazione regolamento della contribuzione".

12A09363

Avviso relativo alla pubblicazione della nomina di un commissario straordinario dell'Istituto di patronato ed assistenza sociale «Informafamiglia».

Si rende noto che sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it è pubblicato, il decreto ministeriale 3 agosto 2012, con il quale si è provveduto alla nomina di un Commissario straordinario dell'istituto di patronato ed assistenza sociale «Informafamiglia», ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 152 del 2001.

12A09367

Avviso relativo alla pubblicazione del riconoscimento, alla sig.ra Damiano Rebekah Milka, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

Si rende noto che sul sito istituzionale di questo Ministero, www.lavoro.gov.it, nell'apposita sezione riservata alla «Normativa», è pubblicato il decreto interministeriale avente ad oggetto «Riconoscimento alla sig.ra Damiano Rebekah Milka del titolo di studio estero avilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista».

12A09368

Avviso relativo alla pubblicazione del riconoscimento, alla sig.ra Calburean Anca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

Si rende noto che sul sito istituzionale di questo Ministero, www.lavoro.gov.it, nell'apposita sezione riservata alla «Normativa», è pubblicato il decreto interministeriale avente ad oggetto «Riconoscimento alla sig.ra Calburean Anca del titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista».

12A09369

Avviso relativo alla pubblicazione del riconoscimento, alla sig.ra Tufaro Nella, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

Si rende noto che sul sito istituzionale di questo Ministero, www.lavoro.gov.it, nell'apposita sezione riservata alla «Normativa», è pubblicato il decreto interministeriale avente ad oggetto «Riconoscimento alla sig.ra Tufaro Nella del titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista».

12A09370

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Moules De Bouchot»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 239 del 9 agosto 2012, a norma dell'art. 8, del Reg. CE 509/2006 del Consiglio, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale specialità tradizionale garantita, presentata dalla Groupement des mytiliculteurs sur bouchots - Francia, ai sensi dell'art. 7 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria - Pesci, molluschi, crostacei e prodotti derivati - «Moules De Bouchot».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - Ex SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 9 del predetto regolamento comunitario.

12A09347

Domanda di modifica della denominazione registrata «Mâche Nantaise»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 242 dell'11 agosto 2012, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica di più elementi, presentata dalla Francia, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria - Ortofrutticoli e cereali freschi o trasformati - «Mâche Nantaise».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

12A09348

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-199) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00